

Università degli Studi di Perugia
Consiglio Nazionale delle Ricerche

L'EDUCAZIONE GIURIDICA

IV - Il pubblico funzionario

TOMO PRIMO - Profili storici - La tradizione italiana



LIBRERIA UNIVERSITARIA - PERUGIA
1981



LE MAGISTRATURE NELL'ATENE CLASSICA

FORME DI CONTROLLO E FORME DI RESPONSABILITÀ

LIVIO ROSSETTI

SOMMARIO: Sez. I: *Introduzione*: — 1. Delimitazione del tema. — 2. Limiti delle inferenze possibili. — 3. Un'ambiguità terminologica. — Sez. II: *La responsabilità dei magistrati*: — 4. Forme di responsabilità. — 5. Responsabilità dei magistrati e sistema elettorale ateniese. — 6. La « docimasia » dei magistrati. — Sez. III: *I controlli*: — 7. I controlli sui magistrati in carica. — 8. I rendiconti di fine mandato. — 9. Il controllo sui controllori. — 10. Le possibilità di abuso ed i loro limiti. — 11. Immunità e privilegi delle *archai*: l'isonomia. — Sez. IV: *Responsabilità politica*: — 12. La « docimasia degli oratori ». — 13. I dicasti. — 14. I « dieteti ».

I

INTRODUZIONE.

1. — *Delimitazione del tema.* — L'organizzazione degli uffici pubblici sotto il profilo dei controlli e della determinazione della responsabilità dei vari magistrati è un tema molto vasto che sarà qui affrontato solo in parte, e converrà spendere subito qualche parola per determinare meglio questo ambito. Obiettivo della presente esposizione è non tanto di passare in rassegna un certo numero di istituti giuridici o di esaminare le modalità di funzionamento della democrazia in una certa *polis* greca, quanto quello di vedere quali concetti giuridici vengano espressi ed implicati da tali strutture politico-amministrative e dalle modalità del loro funzionamento; nondimeno sarà inevitabile fare anche questo e vedere in particolare quali fossero e come si strutturassero i meccanismi di controllo previsti dalla costituzione ateniese

(va da sè che il termine « costituzione » è improprio ed usato in senso assai generico). A tal fine occorrerà, per quanto possibile, aderire alle cose e ai fatti e fondare le inferenze non tanto sugli schemi giuridici teorici quanto piuttosto sul concreto delle modalità con cui la vita di relazione prese forma in un certo tempo e luogo (così da non isolare le strutture giuridiche dalla prassi che le riempì e qualificò) badando contemporaneamente all'intelaiatura normativa e alla prassi.

Questo tipo di documentazione è disponibile per la cosiddetta « Atene classica » grazie al non esiguo campionario di discorsi pronunciati nell'*ekklesiā* o in tribunale o in teatro (cioè di discorsi aventi un'immediata verifica nel pubblico a cui erano indirizzati) e giunti fino a noi in condizioni tali da potersi dire, mediamente, piuttosto attendibili, grazie inoltre ad alcune ampie rievocazioni storiche scritte da contemporanei, grazie infine ad una quantità di reperti materiali (epigrafici e non), di modo che discorsi, spettacoli teatrali, resoconti degli storici, iscrizioni ed altri reperti archeologici relativi alla cosiddetta Atene classica si intrecciano e si sovrappongono assai largamente fra loro e rendono perciò possibili una quantità di riscontri preziosi al fine di elaborare una ricostruzione credibile dell'assetto politico, istituzionale e giuridico dell'epoca nei suoi tratti salienti. Ma si tratta, tutto sommato, di una rara eccezione. Per l'Atene pre-periclea ed ellenistica, e così pure (anzi, in maniera più grave) per le altre *poleis* greche disponiamo, al contrario, di informazioni incomparabilmente più indirette, più frammentarie e solo raramente « d'epoca », per cui si può ben dire che sarebbe arduo tentar di svolgere con qualche profitto un tema come questo senza delimitarlo rigorosamente nello spazio e nel tempo: pur sapendo diverse cose sul conto delle leggi e dell'assetto istituzionale delle altre *poleis*, siamo quasi sempre all'oscuro intorno al concreto della loro vita associata, ai modi in cui leggi e norme trovavano effettiva applicazione nella pratica.

2. — *Limiti delle inferenze possibili.* — Qualche considerazione meno generica che si avrà ora occasione di fare potrebbe indurre nella falsa impressione che sia possibile farsi un'idea considerevolmente precisa dei modi in cui gli Ateniesi regolarono la loro vita pubblica.

Nel secolo o poco più che va da Pericle a Demostene, e che è quello nel cui ambito è ristretta la presente esposizione, l'assetto istituzionale fu piuttosto stabile. Infatti la particolare struttura democratica tipica dell'età di Pericle rimase pressochè inalterata lungo tutto il periodo considerato, come attesta lo stesso ARISTOTELE (*Ath. pol.*, XLI, 1). Le due eccezioni del 410 e del 404-403, cioè il regime detto dei Quattrocento e quello dei Trenta Tiranni, avendo avuto la durata, rispettivamente, di quattro e di otto mesi, sono pressochè irrilevanti se paragonate alle costanti della formula democratica su cui per tanti decenni si resse la città.

A contrastare, o almeno a contenere, l'evoluzione dei vari istituti dovette contribuire in misura rilevante anche un principio procedurale piuttosto radicato nella coscienza giuridica ateniese: la differenza tra legge e decreto, tra *nomos* e *psēphisma*. Il popolo riunito in assemblea poteva deliberare pressochè su ogni cosa, purchè l'argomento fosse stato posto all'ordine del giorno, ed anche la promulgazione delle nuove leggi aveva luogo a seguito di un'apposita votazione assembleare (*psēphisma*). Ciò spiega come mai anche la parola *psēphisma* venisse non di rado usata a proposito dell'adozione di nuove leggi.¹ La delibera doveva, tuttavia, essere fatta nel rispetto delle leggi, non in deroga: « Nessuno *psēphisma*, nè della *boulē* nè del popolo, stia al di sopra della legge » (così recitava un *nomos*: cf. ANDOC. I, 87; DEMOSTH., XXII, 5, XXIII, 87 e XXIV, 30), e questo non solo perchè una delibera presa in deroga alle procedure previste avrebbe corso i più seri rischi di essere dichiarata nulla (con conseguenze penali per chi l'aveva sollecitata), ma anche perchè la delibera non doveva nè prevedere nè implicare delle modifiche alle leggi vigenti. Le leggi le aveva fatte Dracone, o Solone o un qualche altro saggio concittadino d'altri tempi con l'approvazione dell'assemblea, e per intervenire addirittura sui *nomoi* occorreva, di norma, mettere in piedi tutta una procedura d'eccezione. Solo negli anni della guerra peloponnesiaca questo discrimine venne largamente meno (caso limite possono considerarsi le delibere del 410 sull'assetto costituzionale presente e futuro della città: cf. ARISTOT., *Ath. pol.* XXIX-XXXI), ma a partire dalla restaurazione della legalità democratica nel 403 e durante il quarto secolo le innovazioni in fatto di *nomoi* vennero collegate ad una delle prime sedute

dell'*ekklesiā* successive al rinnovo delle cariche pubbliche (fine di luglio; cf. DEMOSTH., XXIV, 20 ed AESCHIN., III, 38) e subordinate al parere favorevole di una nutrita commissione di *nomothētai* scelti fra i giudici popolari.² Inoltre unica fu la revisione globale, quella del 403/401 (ovvero 410/401), che comportò, tra l'altro, l'adozione di una diversa grafia in tutti i nuovi testi legislativi. Eppure anche un evento così eccezionale³ influì, a quanto pare, più sulle istituzioni e sulle procedure che non sulle norme di legge. Di non grande portata furono, del pari, le innovazioni propriamente legislative introdotte di anno in anno. Si cercò, per giunta, di responsabilizzare in vario modo (cf. *infra*, § 12) la persona che si faceva promotrice dell'iniziativa di modificare qualche norma di legge consentendo ad ogni cittadino che fosse *axios pasēs parrhēsias* (cioè pienamente autorizzato a parlare in assemblea: su questo punto cf. § 12) di contrastare l'innovazione e di intentar causa a vario titolo al proponente.

In tal modo le leggi finivano per essere relativamente stabili e largamente sottratte all'imprevedibilità delle delibere assembleari; il *dēmos* riunito in assemblea era, sì, molto volubile e facilmente manovrabile dagli oratori, poteva, sì, fare e disfare in continuazione, tutto questo però solo nel limitato (ancorchè vasto) ambito della facoltà di approvare degli *psēphismata*, non anche sul piano dei *nomoi*. Le leggi erano, per comune ammissione,⁴ frutto di una qualche forma di intesa (*synthēkē*) tra i cittadini, e l'idea della sacralità delle leggi positive rimase sostanzialmente estranea alla cultura ateniese (basti pensare alle leggi di Solone, ovvero all'*Antigone* di SOFOCLE),⁵ inoltre la distinzione fra legge e decreto restò di necessità affidata al mero buon senso dei cittadini che prendevano la parola nell'assemblea e di quelli che votavano, non anche al parere di un ipotetico collegio di giuristi; ciò non toglie però che le leggi di carattere generale fossero di fatto pressochè intoccabili: la riconosciuta convenzionalità dei *nomoi* (tema caro a sofisti e filosofi) non comportava una loro rilevante instabilità o provvisorietà.

Eppure, come s'è accennato, sarebbe fuorviante dedurre da simili indizi l'idea che il diritto ateniese fosse sia ben stabilito sia, *quoad nos*, ben ricostruibile. Parecchi altri fattori complicano notevolmente il quadro: in primo luogo la natura delle nostre fonti. Tanto per cominciare, le leggi — la cui documentazione

letteraria è, spesso, di discussa attendibilità, mentre quella epigrafica è incredibilmente esigua — avevano solo delle modeste pretese di completezza, sistematicità ed organicità, dato che la loro conoscenza non si configurò mai come un sapere professionalizzato (di conseguenza l'individuazione di possibili incongruenze era affidata al singolo cittadino o, per esempio, a chi proponeva nuove leggi, più che al collegio dei *tesmoteti* o a quello degli *areopagiti*), rimanevano piuttosto (almeno quelle più antiche) il documento di un impegno solenne che la comunità aveva presso con se stessa, tanto è vero che prima del 403 esse furono persino dislocate in luoghi diversi (templi ed altri edifici pubblici) del territorio urbano e periurbano. I giudici, poi, lungi dall'essere « togati », erano abilitati a giudicare per il solo fatto di essere dei cittadini non indegni, non perchè potessero vantare delle competenze specifiche. E non solo non erano tenuti a conoscere le leggi (spettava alle parti produrle), ma neppure ricevevano alcuna guida oggettiva nell'interpretazione dei testi legislativi esibiti dalle parti (e da ciascuna parte per i propri fini); la stessa base giurisprudenziale non andava al di là dei ricordi personali e delle analogie richiamate dalle parti. Inoltre le leggi denominavano ma non definivano i reati, nè (ovviamente) contemplavano una vera e propria casistica, sicchè ai vari collegi giudicanti restava un margine davvero ampio di discrezionalità. Gli scrittori del quarto secolo (ricordo, se non altro, ISOCR., XX, 22 e XXI, 18, DEMOSTH., XLIV, 8 e LVI, 48, ARISTOT., *Rhet.*, 1354^a29-^b4, 1374^a 18-21 e 1376^b20) sono significativamente concordi nel sostenere che spesso con le loro sentenze i tribunali finivano, di fatto, per deliberare su materie non ben definite dalle leggi e a costruire in tal modo una serie di precedenti che non potevano non condizionare le decisioni future. Scrive Ps.-Demostene (XL 40): « avete giurato di giudicare secondo l'opinione più giusta intorno ai casi per i quali non ci sono norme legislative stabilite » (cf. anche DEMOSTH., XX, 118 e XXIII, 96, ARISTOT., *Pol.*, 1287^b20-25); LICURGO (*Leocr.*, 9) scrive del pari: in questi casi « è necessario, o giudici, che voi siate non soltanto giudici ma anche legislatori » andando ben oltre la mera applicazione delle leggi positive.⁶

Era giustificata, perciò, la consuetudine delle parti di corroborare la legge di volta in volta prodotta indugiando a svolgere l'idea che quella legge va fatta valere perchè è giusta,⁷ ovvero

adducendo ragioni di equità (scrive ARISTOT., *Rhet.*, 1375^a27-29 : « Se la legge scritta è sfavorevole alla causa, bisogna ovviamente (*sic!*) ricorrere alla legge comune e ad argomenti più equi e più giusti ») e affidandosi al senso di giustizia (opportunamente guidato) dei giurati. Esemplare in tal senso è LYS., XXXI, 28 : « Esiste una legge che condanna la diserzione ... e mancherebbe una legge su chi abbandona la propria terra nel momento in cui essa è in pericolo ? Ma certo che avrebbero creato una legge del genere, se avessero ipotizzato che un cittadino potesse cadere così in basso ! » (cf. anche DEMOSTH., XLIV, 8 e THUC., VI, 14). Non a caso perciò Aristotele sosteneva che l'equità è necessaria non solo per colmare le lacune dei codici ma anche e soprattutto per evitare che si commettano delle ingiustizie in nome della legge (in quanto la legge non prende in considerazione certi fattori attenuanti o aggravanti la colpa).⁸ Inoltre una molteplicità di indizi (tra questi anche LYS., XIX, 38) induce a ritenere che i collegi giudicanti si interessassero non solo di accertare la fondatezza delle accuse ma anche (e non meno) di considerare se un'eventuale condanna (o assoluzione) avrebbe giovato o nuociuto agli interessi della città, indipendentemente da ogni valutazione di merito, per cui un voto di assoluzione non significava soltanto « Non hai fatto ciò che ti si accusa di aver fatto », ma spesso anche « Ti perdoniamo » e « Abbiamo un riguardo per la sorte della tua famiglia » (ovvero, in caso di condanne severe, « Bisognava dare una lezione »), e gli oratori si regolavano in conseguenza.⁹

La legge veniva perciò ad assumere il carattere di un mezzo probatorio fra altri, destinato a coesistere e a comporsi con l'appello a considerazione di equità, giustizia e/o convenienza indipendenti da ogni riferimento alle leggi vigenti, oppure con l'appello alle 'leggi non scritte' e/o alle 'leggi comuni dei Greci'.¹⁰

A limitare ulteriormente la forza probante e la perspicacia delle varie orazioni giudiziarie pervenuteci, in quanto fonti per la conoscenza della legislazione attica, contribuisce inoltre il fatto, già brevemente richiamato, che nell'Atene classica i processi iniziavano e finivano nel breve giro di una sola seduta senza che i dicasti, assegnati ad una certa sezione dell'Eliea neppure un'ora prima dell'inizio del dibattimento, avessero la benchè minima possibilità di documentarsi sugli atti istruttori, o di controllare l'attendibilità delle asserzioni fatte dalle parti (non sussisteva

infatti la possibilità di controinterrogare i testimoni prodotti dalle parti); le stesse leggi, lette dal segretario-cancelliere (il *grammateus*), potevano solo essere ascoltate in lettura unica a richiesta delle parti e solo nell'ambito del discorso fatto da ciascuno dei contendenti; per di più le stesse parti non potevano richiamare altro che le norme legislative da loro stessi precedentemente esibite all'arconte in fase istruttoria. Di conseguenza ai contendenti si offrivano delle possibilità veramente molto ampie di fare in modo che i dicasti si facessero un'idea quanto mai inesatta dei termini stessi della vertenza, il che aggrava, *quoad nos*, il problema di interpretarle correttamente facendo adeguatamente la tare alle tesi sostenute da una delle parti nella singola orazione pervenutaci.¹¹

Si consideri poi che nessun espediente procedurale garantisce contro le prevaricazioni, se la gente non se ne avvale. Quando — come in questo caso — è pressoché impossibile stabilire se e fino a che punto il sistema dei controlli venne o non venne, di fatto, vanificato, è estremamente difficile non farsi un'immagine irrealistica della società considerata.

Da questi preliminari rilievi di metodo risulteranno dunque chiarite, spero, le esigenze di cautela critica con cui si procederà nel prosieguo della presente trattazione: se è solo parzialmente noto il funzionamento dei singoli istituti, tanto più aperta (e, in qualche misura, arrischiata) sarà la domanda sul loro significato giuridico e sui loro presupposti concettuali. Occorrerà pertanto soprattutto aderire ai fatti e al documentato, resistendo alla facile lusinga costituita dalle generalizzazioni frettolose.

3. — *Un'ambiguità terminologica.* — Sono del pari in obbligo di fare una premessa d'ordine terminologico: confesso di non aver saputo ovviare ad una certa equivocità dei termini « magistrato » e « pubblico funzionario », termini che per lo più ho considerato sinonimi. La difficoltà deriva dall'insanabile scollatura che si osserva fra la terminologia greca e quella disponibile in italiano: mentre la presidenza dei tribunali era considerata una carica governativa (tanto da essere affidata, in primo luogo, ai dieci arconti), la funzione giudicante era riservata, ad Atene, esclusivamente ai *dikastai*, i giudici popolari, sicché ad esempio questi ultimi, pur essendo titolari di funzioni pubbliche decisamente

importanti, non possono considerarsi nè magistrati nè *archai* in senso proprio, tanto più che la composizione delle varie corti giudicanti varia immacabilmente di seduta in seduta. Per converso coloro che provvedono all'istruzione dei processi e poi li presiedono non prendono mai la parola, nel corso del dibattimento, al fine di esprimere valutazioni in ordine all'interpretazione della legge o agli estremi della vertenza, cosicchè somigliano quasi più a dei ministri di grazia e giustizia che non a dei presidenti di tribunale: non c'è infatti distinzione, nel caso degli arconti, tra funzione governativa e funzione giudiziaria. Gli arconti e i tesmoteti sono perciò sullo stesso piano di strateghi, cassieri, *pōletai* ecc., in quanto sono tutte cariche politiche soggette a designazione annuale. La sola differenza di grande rilievo — che è poi quella su cui principalmente ruoterà la presente esposizione — è dunque quella intercorrente fra l'insieme delle cariche pubbliche annuali da un lato e, dall'altro, l'ufficio di dicasta o di arbitro, come si vedrà. Ma è una differenza che non trova alcun adeguato corrispettivo terminologico. Pertanto dopo alcune considerazioni di carattere più generale (confinare nel prossimo paragrafo) si passerà ad esaminare da vicino prima le complesse modalità del controllo che veniva esercitato sulle *archai*, poi la quasi totale assenza di controlli sui cittadini che esercitavano delle funzioni giudiziarie, concludendo con qualche considerazione intorno al senso di questa macroscopica diversità di trattamento.

II

LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI.

4. — *Forme di responsabilità.* — L'assenza, ad Atene come in altre società arcaiche, dell'istituto della motivazione di delibere e sentenze (un'assenza chiaramente connessa al limitato uso del mezzo scritto e tale da ridurre il bisogno di archiviare gli atti) doveva avere effetti deresponsabilizzanti nei confronti delle *archai* che avevano deliberato. Veniva infatti a mancare, in tal modo, lo strumento principe del controllo di merito, quindi uno dei più concreti appigli per poter interporre un eventuale appello o comunque per poter contestare la legittimità di delibere, sentenze ed altri atti pubblici. Minimo essendo l'apparato

burocratico della *polis* (ricordo che ad Atene « non c'erano funzionari amministrativi, come non c'erano giudici professionali, nè ufficiali di carriera », ¹² bensì soltanto un certo numero di segretari-assistenti — i *grammateis*, ad es. — e di schiavi pubblici), minimo essendo il peso giuridico del documento scritto, ¹³ necessariamente irrilevanti erano i controlli di merito e, in particolare, i controlli incrociati fra i diversi organi della pubblica amministrazione.

L'annualità generalizzata delle cariche pubbliche, d'altra parte, escludeva in partenza anche quasi ogni possibilità di controllo disciplinare e gerarchico sull'operato del singolo titolare di funzioni pubbliche. Ognuno era direttamente nominato dal popolo e principalmente al popolo rispondeva, sia pure con alcune limitazioni di cui si dirà. Non era infatti pensabile una seria subordinazione gerarchica tra funzionari tutti ugualmente e direttamente designati dalle *phylai*¹⁴ e tutti impegnati ad un rendiconto di fine gestione non privo di serie incognite. Non stupisce pertanto il fatto che non si abbia notizia di subordinazioni gerarchiche vere e proprie, se si eccettua la temporanea subordinazione degli strateghi ad uno o più loro colleghi che assumevano le funzioni di capi-spedizione a seguito di una delibera assembleare: per le altre cariche collegiali non era previsto nessuno *hégemôn*, nessun *primus inter pares*. « Tandis que, dans la plupart des États européens, un agent subalterne peut toujours se mettre à l'abri derrière des ordres supérieurs, et que la responsabilité réelle remonte ainsi, d'étage en étage, ... à Athènes tout citoyen ... avait toujours à examiner, avant d'obéir, si on ne lui demandait pas de violer les lois ... Même à l'armée, là où on s'est presque toujours fait un devoir et un point d'honneur de l'obéissance aveugle, l'Athénien se sentait toujours citoyen et responsable. C'est ainsi que, dans un discours de Démosthènes, nous voyons un Triérarque, Apollodore, refuser d'obéir aux ordres du Stratège qui commande la flotte ... 'Je me souvins', dit plus tard aux juges Apollodore, 'je me souvins que j'étais Triérarque et responsable; je refusai' » (G. PERROT, *Essai sur le droit publique d'Athènes*, Paris, 1869, p. 92).

Del pari problematica veniva ad essere, in regime di annualità delle cariche, l'ipotesi di una responsabilità « professionale ». A quali condizioni l'operato delle varie *archai* poteva essere messo

in discussione? Al posto di montagne di circolari c'era pressochè soltanto una certa prassi, ed una prassi necessariamente piuttosto elastica, dati i continui avvicendamenti fra le *archai*. Era dunque inevitabile che il loro operato rimanesse in larga misura discrezionale, ovvero sindacabile soltanto in base a criteri di buon senso e di generica correttezza: gli estremi della negligenza o della prevaricazione si configuravano non tanto in relazione alle norme non osservate (e meno che mai in base ad un testo legislativo che definisse ed elencasse le competenze delle varie *archai*), quanto piuttosto in relazione alle valutazioni in qualche misura estemporanee fatte dal singolo cittadino che contestava un certo atto sulla base del « giusto », dell'« equo » e degli esempi in contrario (o delle inferenze negative) che egli riusciva *hic et nunc* ad escogitare. Nella maggior parte dei casi, cioè, la contestazione era affidata alla sola libera iniziativa di privati e di magistrati, perchè controinteressati o anche semplicemente per zelo, per mettersi in mostra, o per non aver noie al momento dei propri rendiconti e prevenire così una possibile accusa di negligenza, ma non perchè ciò si configurasse come un preciso dovere d'ufficio (questo poteva dirsi, tutt'al più, dei logisti di cui si tratterà ai §§ 7-8).

5. — *Designazione responsabile dei magistrati: il sistema elettorale ateniese.* — La complessa ed elastica struttura della democrazia ateniese doveva essere, mondimento, tutt'altro che fragile se è vero che, oltre a reggere addirittura per qualche secolo, non diede luogo, tra i suoi contemporanei ed i suoi teorici, ad alcuna seria perplessità sulla sua efficienza, se è vero che le ricorrenti polemiche antidemocratiche non diedero luogo quasi mai (se si eccettua la polemica di Socrate e dei Socratici contro il ricorso al sorteggio: ma questo è un problema a parte su cui si ritornerà fra poco) a « capi d'accusa » incentrati sul tema dell'inefficienza. Più che altro si paventarono gli inconvenienti connessi all'estrema pubblicità delle deliberazioni, tale da non lasciare quasi alcuno spazio ai colpi di mano strategici nei rapporti con gli altri Stati;¹⁵ altre volte si disse che l'assemblea popolare, scarsamente competente per definizione, e inoltre notoriamente volubile, finiva col dar luogo ad una cattiva amministrazione e più ancora a leggi ingiuste; ma ciò non comportò che si paventassero il caos, la

disgregazione e l'anarchia, e neppure l'incapacità di esercitare la supremazia sulle altre città dell'Ellade. L'autore della *Respubblica Atheniensium* pseudo-senofontea scrive infatti, significativamente: «Può darsi che una città fondata su tali istituzioni non sia la migliore; nondimeno esse sono le più adatte a mantenere il potere del *dēmos*. Ciò che il popolo vuole non è uno stato ben governato in cui essere schiavo, bensì uno stato in cui essere libero e comandare. Che le leggi siano cattive è l'ultima cosa che loro importa, e ciò che voi considerate malgoverno è ciò che procura al *dēmos* potere e libertà» (I, 8).

In effetti l'assetto democratico di Atene doveva funzionare e anche bene, come s'è detto, e malgrado le insistenti polemiche fatte dal circolo socratico a proposito del sistema elettorale vigente ad Atene si deve ammettere, io credo, che proprio in quel sofisticato sistema elettorale stesse una delle migliori garanzie di efficienza e serietà dell'assetto democratico ateniese.

Si tratta, infatti, di un sistema piuttosto complicato. Si ricorreva alla designazione per alzata di mano nel caso di alcune importanti cariche militari e finanziarie, in primo luogo per la designazione dei dieci strateghi e dei due comandanti della cavalleria; si ricorreva al sorteggio nella generalità degli altri casi. Designazioni e sorteggi venivano effettuati all'interno delle singole *phylai* (cf. *supra*, nota 14). È importante dire subito che qualche rudimento di candidatura vigeva non solo nel caso della designazione per alzata di mano, ma anche nel caso dei sorteggi. Che la candidatura fosse richiesta allorché si doveva procedere per alzata di mano è fin troppo evidente: si poteva formare una maggioranza di consensi attorno ad un singolo nome solo a patto che attorno ad alcuni nomi fosse stata in precedenza organizzata una qualche campagna elettorale, ad es. per il tramite delle fratrie e delle eterie; qualcosa del genere accadeva comunque anche in occasione dei sorteggi, in occasione cioè dell'attribuzione della maggior parte delle «poltrone». Sorteggiare tra migliaia e migliaia di persone senza nessuna forma di preselezione sarebbe stata, ovviamente, un'impresa talmente macchinosa da superare le stesse capacità tecniche dell'epoca ed era comunque contrario alla tradizione (quella del sorteggio è, in origine, un'istituzione aristocratica tendente ad evitare sia l'egemonia di un particolare casato sia le lotte intestine fra i grandi clans nobiliari); inoltre avrebbe com-

portato il grave inconveniente di dover sempre prevedere esorbitanti quantità di sorteggiati di riserva cui offrire il « posto » in sostituzione dei sorteggiati rinunciatarî. Non era questo il senso di un sistema elettorale così ardentemente difeso dagli esponenti di parte democratica con lo slogan « o sorteggio o tirannide ». ¹⁶ Anche i sorteggi presupponevano, in realtà, la formazione di apposite liste di aspiranti. Si presupponeva del pari che chi si iscriveva a queste liste fosse discretamente consapevole delle responsabilità e dei rischi — soprattutto in sede di rendiconti, come si vedrà — cui andava incontro se eletto. Il candidarsi al sorteggio implicava inoltre, per ragioni che saranno meglio chiarite più avanti, che si disponesse anche di una rosa non irrilevante di consensi e simpatie nel demo di appartenenza e fuori. Va da sè che tutto questo fosse sufficiente a determinare innumerevoli autoesclusioni tacite dal sorteggio e che la gamma degli iscritti al sorteggio fosse ristretta, già in partenza, ai soli cittadini effettivamente interessati alla designazione. C'era inoltre un supplemento di controllo preliminare dell'eleggibilità, affidato agli arconti. Da LYS., XXIV, 13 si deduce infatti che costoro nel ricevere le autocandidature (e dunque, si direbbe, prima di predisporre le liste dei cittadini sorteggiabili, ripartiti per *phylai*) dovessero decidere se accettarle o meno, effettuando un accertamento sommario dell'idoneità giuridica e psicofisica di tutti gli iscritti. È ragionevole supporre che a tal fine, essi abbiano deciso non solo sull'idoneità fisica e intellettuale degli iscritti (escludendo in partenza dal sorteggio chi risultasse affetto da mutilazioni vistose o da altre menomazioni significative) ma abbiano inoltre verificato i titoli di cittadinanza dell'aspirante (PS.-DEMOSTH., LIX, 92 attesta che non potevano accedere all'arcontato e alle cariche sacerdotali i cittadini che erano diventati tali non per essere nati da due cittadini ateniesi ma per effetto di un decreto dell'*ekklēsiā*), cercato di stabilire se egli fosse stato colpito da qualche forma di atimia e verificato l'assenza di altri impedimenti specifici (ANDOC., I, 75 e LYS., XXVI, 3, ad es., parlano dell'interdizione temporanea di accedere alle *archai* per dei cittadini che sono però autorizzati a partecipare alle sedute dell'*ekklēsiā* e a fare i dicasti). ¹⁷

Superato questo filtro (che ovviamente teneva lontane dal sorteggio innumerevoli persone, dai meteci ai mutilati, dagli omicidi ai debitori insolventi), a contenere ulteriormente le aspi-

razioni eventualmente nutrite da velleitari e pregiudicati provvedeva l'istituto della docimasia, che aveva luogo a sorteggio già avvenuto. Proprio in previsione di qualche esito negativo di questi giudizi di idoneità che comportavano la convalida o meno dei risultati del sorteggio,¹⁸ si provvedeva a sorteggiare anche un certo numero di rincalzi, senza peraltro doverne sorteggiare molti (infatti per ogni organismo collegiale da rinnovare la tribù — o eventualmente il demo — si trovava, per lo più, a dover designare solo una persona, a dover ricoprire cioè soltanto un posto, cosicchè doveva essere sufficiente sorteggiare una sola persona di riserva: cf. LYS., XXVI, 6).

6. — *La « docimasia » dei neo-eletti.* — La docimasia veniva effettuata, a seconda del tipo di magistratura, o dalla *boulē* o da una sezione dell'Eliea o addirittura, nel caso degli arconti, prima dalla *boulē* dei Cinquecento e poi dal tribunale. A tal fine ogni eletto (o sorteggiato) veniva dapprima sottoposto ad un interrogatorio tipizzato che ci è per gran parte noto.¹⁹ Una prima batteria di domande concerneva l'identità personale dell'eletto (anche ai fini della sua registrazione, se la docimasia aveva esito favorevole) e la sua ascendenza paterna e materna; si passava poi ad una serie di domande relative alla moralità del designato, cui si chiedeva se avesse buona indole, se onorava a dovere i genitori, se venerava le divinità tutelari dell'unità familiare, se aveva servito la città in armi, se pagava le tasse. A queste dichiarazioni rese personalmente dal designato faceva seguito il momento cruciale del confronto fra i testimoni. Dapprima era il designato a produrre un consistente stuolo di testimoni (parenti, frateri, demoti) a sostegno delle sue dichiarazioni di immacolata irreprensibilità; subito dopo il segretario del collegio giudicante si rivolgeva ai presenti dicendo: « C'è qualcuno che abbia qualche contestazione da fare sul conto di costui? » Era, quello, il momento in cui i sicofanti scendevano in campo, spesso su commissione, per contrastare l'approvazione di questo o quell'esaminando; era il momento in cui gli avversari politici e/o privati dell'esaminando, nonchè il concittadino designato come riserva dalla stessa tribù per quel determinato ufficio, giocavano le loro carte migliori per ottenerne la bocciatura (cf. ad es. DEMOSTH., XXI, 111). In quell'intreccio, per lo più inevitabile, di accuse e smentite (o controac-

cuse), di discorsi pro e contro, di testimonianze a carico e a discarico consisteva precisamente la garanzia di idoneità richiesta dalla città per i suoi dirigenti e rappresentanti: il fatto che eventualmente nessuno si fosse presentato a contrastare il perfezionamento della designazione, o che le contestazioni effettivamente sollevate venissero ritenute inconsistenti da parte del collegio giudicante, bastava a «salvare» l'esaminato; per converso poteva bastare un'accusa ben congegnata per ottenere l'annullamento della sua designazione. Per ottenere il rigetto del designato si poteva infatti addurre un po' di tutto, dalla sua presunta attitudine tirannica all'eventuale condizione abietta di qualche suo antenato o parente. Si potevano cioè far valere tanto dei motivi gravi (quale il fatto che il designato fosse stato severamente contestato e magari anche punito con ammenda in occasione del rendiconto per una carica ricoperta qualche anno addietro) quanto dei motivi decisamente speciosi, e la valutazione differenziata degli argomenti addotti era come sempre affidata al buon senso e alla rettitudine dei giudici. «L'oblio dei doveri familiari era uno dei più gravi rimproveri che si potessero muovere a un candidato: ARISTOTELE (*Ath. pol.*, LV, 3) ci comunica che nell'esame degli arconti si chiedeva 'se tratta bene i genitori' e in SENOFONTE (*Mem.*, II, 2, 13) il cattivo trattamento dei genitori vivi o morti è indicato tra i motivi di esclusione dalla carica. Si capisce perciò che chi si presentava all'esame elogiasse la propria condotta verso i parenti (cf. LYS., XVI, 10) e che i suoi avversari (cf. LYS., XXXI, 20-22) avanzassero dubbi su questa buona condotta». ²⁰ Particolare peso ebbe, soprattutto nei decenni immediatamente successivi alla caduta dei Trenta — ma anche molto prima: ne è documento eloquente ARISTOPH., *Eq.*, 447 s., che risale al 424 a. C. —, la considerazione dei precedenti politici dei designati e della posizione politica dei loro antenati: «la qualità di buon democratico è comprovata dalle azioni del singolo e da quelle degli avi, è quasi un'eredità di famiglia: cfr. ESCHINE, III, 169 e le lodi che lo stesso (II, 147) fa di suo padre, amico del popolo. Anche ANDOCIDE (I, 106, e cfr. anche II, 26) si fa vanto della lotta di un suo antenato contro i tiranni». ²¹ Non risulta invece che ci si ponesse il problema dell'esistenza o meno di adeguate capacità intellettuali e tecnico-attitudinali del designato in relazione alle mansioni per le quali egli avesse sollecitato la designa-

zione: gli arconti accertavano preliminarmente che questi fosse capace di intendere e di volere, mentre per il resto era in sede di docimasia che qualcheduno dei fautori del primo dei non eletti avrebbe avuto la possibilità di sollevare una questione del genere. Inoltre è possibile che le cariche comportanti maneggio di denaro, e a fortiori i posti di cassiere (*apodektai*, *hellēnotamiai* ecc.), fossero riservate, di norma, ai soli possessori di beni immobili,²² in modo da poter vedere nel loro patrimonio una sorta di garanzia in solido atta a prevenire il peculato o almeno a consentire che la *polis* si risarcisse degli eventuali danni da peculato ravvisabili nel comportamento di qualcuno di loro.²³ Anche su questo punto, tuttavia, le fonti non sono esplicite quanto vorremmo.

Contro le decisioni (meglio, contro la bocciatura) della *boulē* era ammesso il ricorso dell'interessato all'Eliea; le sentenze del tribunale, però, sia che fossero emesse in prima istanza sia che dovessero decidere di un ricorso, erano, come sempre, inappellabili, cosicchè il rito della docimasia veniva a configurarsi, di norma, come un'incognita delle più serie ed un intralcio dei più pericolosi nella carriera politica non solo degli « *homines novi* » ma anche degli uomini politici affermati. Costoro si difendevano, di solito, appoggiandosi al parentado e, più ancora, all'eteria di cui ciascuno faceva parte, e le eterie venivano perciò frequentemente impegnate dai loro membri più eminenti a contattare, contrastare, dissuadere, minacciare o anche assassinare, oppure a presentare delle controtestimonianze e delle controaccuse per vincere la resistenza degli avversari più tenaci.²⁴

Questo coinvolgimento massiccio — anche se non sempre ugualmente minaccioso, s'intende! — del parentado e delle amicizie a sostegno del neo-eletto aveva anche un importante risvolto positivo, comportando di riflesso che tutta questa cerchia di sostenitori acconsentiva ad impegnare pubblicamente anche la propria reputazione solo a patto che attorno ad un certo nominativo si fosse già stabilita un'effettiva rete di consensi. Ciò presupponeva, ovviamente, una convergenza di interessi, ma insieme anche l'esistenza, nella persona sostenuta da tali consensi, di una idoneità sostanziale a ricoprire responsabilmente la carica per la quale si candidava, tanto più che l'eventuale presenza di indicazioni negative dovute all'immoralità o alla cattiva fama del candidato avrebbe immancabilmente dato luogo, in sede di docim-

masia, alla *bagarre* dai pareri negativi avanzati dai sostenitori del sorteggiato di riserva o dal primo dei non eletti. La concomitanza di questi condizionamenti a favore e contro doveva frequentemente sbarrare la strada ai cittadini più loschi e rendere assolutamente impossibile la designazione degli inetti; rendeva inoltre di fatto impossibile la carriera pubblica a chi non fosse riuscito a far convergere una consistente rete di consensi attorno alla sua persona. Significativo, in tal senso, è un noto passo dei *Memorabili* di SENOFONTE (III, 6) in cui si parla delle ambizioni un po' ingenuie di Carmide quando questi non era ancora ventenne e della preoccupazione dei suoi familiari, invano impegnati a dissuaderlo: il loro timore non è che egli possa essere eletto e poi trovarsi nei guai, bensì che egli possa farsi una cattiva fama con le sue inutili intemperanze.

Da questo punto di vista occorre perciò francamente riconoscere che Socrate e i Socratici si stracciarono le vesti in maniera sostanzialmente pretestuosa quando insistettero nel paventare l'assegnazione delle *archai* a delle persone non all'altezza dei loro compiti:²⁵ le procedure elettorali vigenti ad Atene erano, al contrario, perfettamente in grado di assicurare un'idoneità di massima degli eletti e dei sorteggiati che riuscivano a passare la docimasia. Si poteva discutere la loro linea politica o la loro esperienza in un settore specifico della pubblica amministrazione,²⁶ ma non la loro idoneità generica, la loro idoneità allo stesso titolo a cui si può parlare di idoneità a proposito dei magistrati spartani, romani o di un qualunque altro paese.

Si aggiunga che, configurandosi la docimasia come il riconoscimento positivo dell'idoneità del neo-eletto a ricoprire una certa carica e quindi anche come il perfezionamento della sua designazione, con tale atto si veniva a porre in essere, nel neo-eletto, la piena consapevolezza delle responsabilità che andava ad assumersi. La docimasia costituiva cioè il precedente giuridico necessario e sufficiente perchè il pubblico funzionario neo-eletto potesse poi essere fatto pienamente responsabile — e responsabile anche in solido — dei suoi atti futuri in quanto titolare pro-tempore di una qualche *archè* (cf. HYPER., VI, col. 25 s.).

Si profila in tal modo una sorta di filosofia dell'imputazione *in nuce*, in quanto su questa base sarà poi possibile, in sede di rendiconti, addurre le considerazioni più svariate per sostenere

che il funzionario non ha adeguatamente onorato gli impegni assunti: la globalità della prova preliminare, che coinvolgeva in toto la personalità del designato, era tale da prefigurare poi, nei cittadini, la facoltà di imputare di tutto a costui, alla scadenza del suo mandato, anche perchè la determinazione dei doveri inerenti ai singoli uffici (e così pure degli estremi della negligenza e della prevaricazione) era affidata unicamente alla consuetudine, alle valutazioni che andavano per la maggiore e ai precedenti, anzichè ad una specifica codificazione normativa.

III

I CONTROLLI.

7. — *I controlli sui magistrati in carica.* — Oltre al controllo preventivo (docimasia), il controllo importante, sulle *archai*, era quello consuntivo a cui erano tutti tenuti una volta concluso l'anno di servizio. C'erano però anche diverse forme di controllo concomitanti, che avevano luogo nell'anno di servizio dei magistrati. Non doveva trattarsi, peraltro, di controlli particolarmente inquietanti e tanto meno paralizzanti.

Oltre al controllo collegiale, fin troppo ovvio, esercitato da ciascun collega sugli altri colleghi, c'era in primo luogo il controllo esercitato dalla *boulè* sull'operato dei dieci strateghi e dei due ipparchi. Era, questo, una sorta di voto di fiducia, emesso per alzata di mano ad ogni avvicendamento delle tribù alla pritania, dunque una volta ogni 36 gg. Era ovviamente raro che venisse loro negata la fiducia, dato che il negarla comportava *eo ipso* la messa in stato di accusa dello stratego o dell'ipparco non confermato, con conseguente tempestivo processo e relativi risvolti penali (cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, LXI, 2); nondimeno la verifica mensile si configurava come un vincolo ed un'incognita non trascurabili, tali almeno da imporre a questi alti magistrati, come minimo, una condotta non esageratamente spavalda ed arrogante.²⁷

C'erano inoltre i controlli, effettuati anch'essi ad ogni avvicendamento delle tribù nella pritania, sul maneggio del denaro da parte delle varie *archai*. Tale controllo era compito di una speciale commissione di buleuti, i *logistai*, ed aveva lo scopo di

prevenire ammanchi troppo macroscopici. L'evidenziazione di ammanchi poteva comportare la messa in stato di accusa del magistrato colto in fallo, con conseguente processo ed eventuale rimozione (oltre che condanna pecuniaria ecc.); tuttavia le fonti non fanno parola, se non erro, di interventi di questa portata. C'era infine la capacità d'iniziativa dei singoli cittadini. Essi potevano chiedere la destituzione di un qualunque titolare di funzioni pubbliche per mezzo di una *graphē* da presentarsi ai tesmeteti (cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, LIX, 2). Del pari era ammesso che un cittadino chiedesse la pronuncia di un tribunale pur di non sottostare a qualche disposizione dei magistrati che egli ritenesse vessatoria. In tal caso la sentenza aveva effetti simili alle sentenze dei nostri T. A. R.: poteva determinare l'annullamento di una certa delibera impositiva, ma non anche, a quanto pare, l'incriminazione del magistrato che ne era responsabile.

I sicofanti dovevano avere delle consistenti possibilità di intervento a più d'uno di questi livelli; in compenso non si conoscono casi di magistrati incriminati per reati comuni (*dikai*, non *graphai*) durante l'anno di servizio, il che fa pensare ad una sorta di immunità sospensiva loro accordata dalla città.

8. — *I rendiconti di fine mandato.* — Il controllo importante ed impegnativo — e quindi anche temuto — era però soprattutto quello che aveva luogo dopo la scadenza del mandato di ogni *buleuta* e di ogni altro dirigente della *polis* (eccettuati i *dicasti*), sia che fosse stato eletto, sia che fosse stato sorteggiato, sia che fosse stato nominato quale coadiutore (*paredros*) di qualche alto magistrato.

ESCHINE attesta (III, 21) che la legge proibiva espressamente a quanti non si fossero ancora sottoposti al rendiconto di fine mandato sia di lasciare il territorio (*mē apodēmein*), sia di disporre in qualche modo del proprio patrimonio con vendite, doni votivi, adozioni passive (il farsi adottare comportava che l'adottante acquisisse la proprietà dei beni dell'adottato) o altro espediente, così da ottenere che esso rimanesse interamente disponibile a garanzia di eventuali rivalse in denaro da effettuarsi a beneficio della *polis* (o di terzi). Anche queste operazioni di rendiconto prevedevano un congruo spazio per l'intervento dei privati, e quindi anche dei sicofanti. Per loro c'era anzi un preciso incentivo mate-

riale, giacchè la loro eventuale iniziativa vessatoria, intrapresa a beneficio dello Stato, se da un lato li esponeva al rischio di dover pagare l'*epōbeliā* (una sorta di cauzione incamerata dalla *polis* qualora l'accusatore volontario non avesse ottenuto neppure un quinto di consensi presso i dicasti), dall'altro prevedeva a loro vantaggio una consistente percentuale sull'importo della penalità corrispondente all'ammanco da loro smascherato.²⁸

Il rendiconto si riduceva ad una mera formalità, salvo che ci fossero delle iniziative contestatorie da parte dei privati, quando a render conto era un dirigente che per la natura del suo ufficio non aveva avuto alcuna opportunità di amministrare anche del denaro pubblico. In tal caso egli presentava una dichiarazione scritta del seguente tenore: « Nulla ho preso o speso del pubblico denaro » (cf. AESCHIN., III, 22), e se il rituale appello dell'araldo, « Chi vuol sostenere accuse contro costui? », non veniva raccolto da nessuno dei presenti egli era, a quanto pare, definitivamente liberato da ogni possibile iniziativa di rivalsa a suo danno.²⁹ Invece per le magistrature che comportavano anche delle operazioni finanziarie l'iter era notevolmente più complesso.

Oltre ai nove controlli « mensili » da parte dei logisti (cf. *supra*, § 7) c'era in primo luogo il rendiconto finanziario di fine gestione, da farsi davanti ad un collegio di altri dieci logisti designati per sorteggio (cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, LIV, 1-2). Costoro effettuavano i loro controlli utilizzando, a partire del IV secolo, anche la documentazione esistente presso l'archivio della *polis*, il *Métrōon*. In caso di rinvio a giudizio, l'onere di rappresentare gli interessi (lesi) dello stato davanti ai dicasti era però assunto non dagli stessi logisti ma da uno dei dieci *synēgoroi* a ciò espressamente sorteggiati ogni anno (cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, LIV, 1-2 nonché, per qualche altro dettaglio, *Levic. Cantabr.*, 672). Essi costituivano perciò una sorta di equivalente greco della nostra Avvocatura dello Stato.³⁰ C'è da aggiungere che l'atto di esonero degli ex-magistrati da ogni addebito veniva effettuato in tribunale anche quando i logisti non li rinviavano, propriamente, a giudizio, cioè anche nel caso in cui gli ex-magistrati erano riconosciuti contabilmente in regola. Questo almeno è quanto suggeriscono alcune iscrizioni, tra cui quella menzionata nella precedente nota 29. In tal caso, però, doveva trattarsi di una mera formalità.

Conclusasi questa fase, nelle operazioni di rendiconto subentrava un'altra magistratura, quella degli *euthynoi*. Ognuno dei dieci *euthynoi*, assistito da due *paredroi*, si poneva a disposizione dei membri della sua tribù per accogliere eventuali ulteriori esposti da parte loro, relativamente all'operato degli ex-magistrati che avessero già superato favorevolmente i controlli disposti dai logisti. Per la presentazione di questi ricorsi e di queste denunce era concesso un tempo determinato, di tre o, assai più verosimilmente, di trenta giorni a partire da quando si era conclusa la procedura di competenza dei logisti (cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, XLVIII 4, e le discussioni di LIPSIUS e SCHULTHESS sull'argomento).³¹ Questi esposti e reclami indirizzati agli *euthynoi* potevano forse anche concernere le stesse operazioni finanziarie esaminate dai logisti, ma normalmente concernevano altri aspetti dell'operato dei magistrati uscenti, cioè tutto quell'insieme di possibili abusi e/o negligenze, di ricatti, vessazioni e/o favoritismi che potevano aver avuto luogo pur in presenza di un'utilizzazione ineccepibile del pubblico denaro: era qui la complementarietà del controllo affidato ai logisti e di quello affidato agli *euthynoi*. Mentre i primi effettuavano dei controlli d'ufficio avvalendosi anche della documentazione giacente nell'«Archivio di Stato» ateniese ma indipendentemente da eventuali iniziative di parte, i secondi avevano il compito di assicurare un congruo spazio alle contestazioni di parte, coerentemente con la «filosofia» giuridica ateniese che vedeva la garanzia somma ed ultima della correttezza nel fatto che nessuno si prendesse la briga di far opposizione a questa o a quella delibera nei tempi e nei modi stabiliti. Gli *euthynoi* avevano inoltre il compito di valutare il grado di attendibilità degli esposti e dei reclami eventualmente prodotti dai privati, con facoltà, pare, di archiviare quelli manifestamente infondati e di dar corso agli altri, effettuando in tal modo uno sfrondamento che toglieva spazio alle iniziative più evidentemente pretestuose. Fino ai primi anni del IV secolo erano loro a multare direttamente i colpevoli; successivamente si limitarono a segnalare le trasgressioni, a seconda dei casi, o ai tesmoteti (quando si fosse trattato di un esposto evidenziante danni arrecati alla città: per esempio nel caso di un ambasciatore che avesse appena concluso la sua ambasceria) ovvero ai «giudici di demo» (nel caso si fosse trattato di danni subiti da privati) per poi dar luogo, di nor-

ma, ad un regolare processo davanti ad una qualche sezione dell'Eliea. È peraltro da precisare che i giudici di demo, una sorta di magistratura ambulante istituita al tempo di Pisistrato, potevano decidere soltanto le vertenze comportanti una transazione in denaro assai modesta (dieci draeme, equivalenti a venti diarie degli eliaisti), mentre per le vertenze di maggiore portata era inevitabile ricorrere all'Eliea (ma v. anche, *infra*, § 14).

Che logisti, *synēgoroi* ed *euthynoi* costituissero delle magistrature permanenti non deve sorprendere. Essi avranno avuto un eccezionale cumulo di lavoro nei mesi estivi in concomitanza col ricambio annuale della maggior parte dei titolari di funzioni pubbliche; i cinquecento *buleuti* e molte magistrature collegiali, ciascuno con dieci o più membri. Le cariche militari, invece, venivano rinnovate in primavera, alla sesta o settima pritania (cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, XLIV, 4); le ambascerie ci saranno state, ovviamente, un po' in tutti i periodi dell'anno; gli areopagiti, infine, essendo tali a vita, avranno presentato il rendiconto annuale (cf. AESCHIN., III, 20) in un periodo diverso da quello di maggior lavoro per i revisori. Si davano inoltre casi non infrequenti di rendiconti presentati con mesi — od anni (cf. LYS., XXX, 4-5) — di ritardo.

9. — *Il controllo sui controllori.* — Ma se i logisti avessero colpevolmente avallato delle scorrettezze contabili oggettivamente presenti nei rendiconti o gli *euthynoi* avessero a torto archiviato un esposto tutt'altro che infondato, che cosa sarebbe potuto accadere?

I logisti operavano, molto probabilmente, in modo collegiale, dato che la loro controparte era il magistrato uscente e potenzialmente imputabile di ammanchi, dato soprattutto che nel loro operato non potevano interferire i semplici cittadini perchè si trattava di accedere frequentemente al *Métrōon* per consultare i documenti ivi conservati (ad es. i documenti relativi all'assegnazione di certi fondi, o alla delibera di certe opere pubbliche), di effettuare conteggi, sopralluoghi ecc. ed era ovviamente difficile da immaginarsi una pubblicità effettiva di tali atti.

L'operato dei logisti si configurava pertanto come uno dei pochi controlli « burocratici » effettuati con regolarità e, insieme, strettamente burocratici, nel senso di sottratti alla facoltà di interferenza e controllo da parte di cittadini estranei all'opera-

zione. In tali condizioni un'eventuale transazione « a quattr'occhi » tra controllore e controllato sarebbe stata necessariamente esposta ai più gravi sospetti di corruzione, donde la presumibile collegialità dell'operato dei logisti. Ma cosa sarebbe potuto accadere se l'intero collegio dei logisti avesse approvato dei rendiconti discutibili o, peggio, fraudolenti? Se avessero deciso di non rinviare a giudizio pur in presenza di estremi per il rinvio, e quindi di non chiamare in causa i *synēgoroi* per sostenere la pubblica accusa davanti all'Eliea, che possibilità avrebbe ancora avuto di fare opposizione la vittima delle prevaricazioni o l'eventuale pervicace fustigatore del pubblico malcostume? Due, si direbbe, e cioè di appellarsi ai tesmoteti presentando una *graphē*, oppure di attendere che i logisti concludessero il loro anno di servizio per poi ricorrere contro di loro presso l'*euthynos* della tribù di appartenenza del reclamante.

Quanto invece ai *synēgoroi* è ragionevole pensare che essi avessero occasioni decisamente irrilevanti di abuso delle loro mansioni, almeno sotto il profilo della perseguibilità; infatti essi dovevano perorare l'interesse pubblico in tribunale, ma poi a decidere erano altri, i dicasti, sicchè non si poteva far carico ai *synēgoroi* dell'esito di un processo neppure nel caso che essi avessero sostenuto la pubblica accusa nel modo più tiepido. I dicasti, d'altra parte, non potevano essere fatti responsabili in nessun caso della natura del verdetto da loro emesso.

Diverso è il caso degli *euthynoi*. Essi operavano singolarmente, ciascuno affiancato da due assistenti, ed avevano anch'essi facoltà di dichiarare pretestuoso o irrilevante questo o quel reclamo presentato dai privati. Dato che non operavano mai collegialmente, e che operavano a diretto contatto col pubblico, essi erano un po' più esposti dei logisti. Essi dovevano infatti confrontarsi con una potenziale controparte del magistrato da loro ipoteticamente protetto, e il cittadino che si fosse ritenuto beffato dall'*euthynos* che si rifiutava di dar corso al suo reclamo avrebbe pur sempre avuto la possibilità di recarsi dai tesmoteti a protestare, e abbiamo visto che i tesmoteti potevano (e in un certo senso dovevano) citare in giudizio le *archai* negligenti o colpevoli. Tolta però questa risorsa, anche nel caso degli *euthynoi* sussisteva soltanto la possibilità di tentare un ricorso contro di loro, ricorso da presentarsi all'*euthynos* dell'anno dopo.

Logisti ed *euthynoi* dovevano dunque avere un potere assai rilevante, e la più seria risorsa contro le loro malefatte sarà stata la possibilità, per chi fosse riuscito a superare il filtro dei tesmoteti o quello dell'*euthynos* dell'anno successivo, di calcare poi la mano, in tribunale, sulla maggiore gravità dell'abuso commesso da un revisore al confronto con l'abuso commesso da chi era sottoposto ai loro atti di controllo, ciò che non era cosa da poco perchè implicava che l'accusatore avrebbe potuto proporre una condanna fortemente punitiva con la speranza che i dicasti avrebbero optato per la stima (*scil.* stima della pena da proporre per l'imputato riconosciuto colpevole) fatta dall'accusa anzichè per la pena proposta a titolo di *antitimēsis* dall'imputato che nel frattempo fosse stato dichiarato colpevole.

10. — *Le possibilità di abuso ed i loro limiti.* — Per potersi pronunciare sul senso complessivo del sistema di controlli posto in essere dagli Ateniesi a tutela dell'effettiva correttezza dei vari magistrati nell'espletamento delle funzioni loro assegnate pro-tempore e dell'effettivo perseguimento dei fini istituzionalmente connessi alle singole cariche occorre anche porsi nel modo più esplicito il problema del ruolo che poterono avere ad Atene il giuoco terrorstico dei ricatti e dell'omertà e quello solitamente non meno oscuro delle connivenze. Se si omettesse di far ciò, infatti, la nostra analisi perderebbe necessariamente di spessore, scivolerebbe nell'arcadia, in un mondo falsamente sereno. Non si tratta d'altronde di impostare un ulteriore capitolo di ricerche documentarie, sia perchè le soperchierie si accompagnano ovunque al silenzio e/o alla rappresentazione distorta dei fatti, sia perchè non si può certo immaginare di andare a quantificare le soperchierie che si fecero in un certo tempo e luogo.³² Il tema va affrontato, mi sembra, soprattutto dall'angolo visuale delle possibilità di abuso che dovevano sussistere, e a tal fine il discorso non può non diventare comparativo.

Pensiamo a qualcuna tra le più negative esperienze della società italiana contemporanea, che non contempla nessuna forma specifica e generalizzata di rendiconto personale da parte dei vari titolari di funzioni pubbliche, e si spinge invece a vedere una garanzia nell'inamovibilità di alcuni di loro. Ad Atene, viceversa, il rendiconto, oltre a comprendere sempre l'esplicito appello al

pubblico (quindi anche ai controinteressati) per la presentazione di ogni possibile reclamo, era inoltre strutturato in modo tale da impedire che la procedura investigativa si configurasse come un fatto tutto interno alla macchina giudiziaria e burocratica dello stato (infatti questa « macchina » quasi non esisteva!) e tale pertanto, per definizione, da poter essere opportunamente e riservatamente manipolato o svuotato di efficacia proprio dalla persona indiziata di reato. Doveva venire a mancare, in tal modo, lo strumento principe del cosiddetto « insabbiamento ». Ciò non implica affatto l'idea che il magistrato ateniese fosse addirittura vessato (indulgere in questa linea interpretativa sarebbe un errore, lo si è visto, e non è un caso che un secolo fa ci si compiacesse di una simile immagine); è peraltro abbastanza chiaro che doveva essere piuttosto difficile abusare vistosamente dei propri poteri senza incappare, in sede di rendiconto, nei reclami dei danneggiati, dei propri avversari politici, dei sicofanti e di altri liberi cittadini. Del pari la docimasia doveva effettivamente intralciare le aspirazioni di carriera politica almeno ai più loschi, almeno a chi non fosse spalleggiato da un'eteria potente ed agguerrita. Controlli preventivi e consuntivi dovettero dunque fungere, a giudicare da quel che sappiamo, da energico filtro, da efficace disinfettante della vita pubblica ateniese per il solo fatto di esserci e di essere generalizzati, tanto più che i controllori, lungi dall'essere inamovibili, erano anch'essi sottoposti a rendiconto nel giro di appena un anno.

A ridurre le capacità di abuso doveva contribuire, inoltre, anche il fatto che la legislazione attica contemplasse dei reati, ma non indicasse in quali comportamenti si concretizzasse questo o quel reato. « Capita più volte che nella legislazione penale attica manchi la precisa configurazione del fatto dichiarato punibile; ugualmente, per i reati più gravi, dichiara la punibilità del reato, e si trova solo la menzione del reato — un nome e basta —; chi dà al reato la sua configurazione specifica non è il legislatore, ma il giudice »³³ (o, più precisamente, il magistrato che, accogliendo l'istanza dell'attore, accetta di « istruire » il relativo processo). Per di più, come già si è ricordato, il diritto attico non si strutturava in funzione della completezza della legge e nessuno si scandalizzava per le lacune ed i silenzi del *nomos*. Ora ciò aveva, sì, il risvolto negativo della possibilità per le parti di stiracchiare il giusto e

l'equo nelle direzioni più varie, ma aveva del pari il risvolto positivo di non lasciare uno specifico spazio alle eccezioni procedurali, al cavillo principe dell'insufficienza di prove e a mille altri espedienti, a tutto beneficio dell'effettiva perseguibilità dell'imputato e dell'efficacia deterrente dei processi.³⁴

Se una maglia era invece più larga in Atene, essa va individuata nella possibilità di trasformare quasi ogni pena, anche la pena di morte, in esilio volontario (cf., in particolare, DEMOSTH., XXIII, 69-73).

Si deve però tenere il debito conto degli inconvenienti connessi con l'esilio. Tanto per cominciare, il forestiero era necessariamente anche uno straniero, e la differenza di *status* tra *politai* ed immigrati si faceva sentire pesantemente in quanto le tasse gravavano per lo più sui soli immigrati, mentre i benefici economici derivanti dall'accesso a mansioni pubbliche multiformi (nella macchina giudiziaria, in marina, nelle missioni fuori del territorio della *polis*, nell'accesso alle cariche pubbliche, magari anche soltanto in veste di coadiutore, nell'esazione delle imposte, ecc.) erano loro chiaramente interdetti, al pari della speranza in una pensioncina in caso di invalidità. A ciò si aggiungano la confisca dei beni del condannato che sceglieva l'esilio, e, soprattutto, la scarsa tutela che l'immigrato poteva attendersi dai tribunali, specialmente se gli accadeva di dover competere con un *politēs*. Tolto perciò il caso di chi poteva far affidamento sull'ospitalità di qualche forestiero facoltoso ed amico, l'esilio volontario doveva configurarsi come un'alternativa ben poco accattivante.

11. — *Immunità e privilegi delle archai: l'isonomia.* — Che la democrazia ateniese consentisse alle varie *archai* solo delle limitate possibilità di abuso dei loro poteri è evidenziato anche dall'effettiva parità che si tendeva ad istituire fra giudici e giudicati, fra magistrati e semplici cittadini. Quando un vigile urbano mi ferma ed eleva una contravvenzione contro di me, una mia eventuale contestazione generica («Non è vero che quando sono passato il semaforo fosse già rosso, era ancora verde») non vale nulla; posso contestare la contravvenzione con qualche speranza di successo solo se posso addurre argomenti ben più specifici (ad es. richiamandosi ad una eventuale notoria ostilità di quel singolo vigile contro di me per via di precedenti questioni) e qualche con-

sistente indizio testimoniale; in caso contrario la parola dell'agente prevarrà nettamente sulla mia parola; allo stesso titolo si presumono normalmente attendibili gli atti notarili (ad es. le procure) ed i certificati anagrafici: per poterli contestare occorre ben altro che la mia parola. Ora questa prassi istituisce di fatto una netta disparità fra me ed i tutori della pubblica fede, fra me e il pubblico ufficiale. Con l'istituto dell'immunità parlamentare, poi, o col privilegio tuttora previsto per certuni di potersi far riservare, in treno, un intero scompartimento di prima classe gratis — e anche semplicemente col *solve et repete* — questa disparità si fa oltremodo macroscopica. Ben diversamente ad Atene, dove erano inimmaginabili anche semplicemente i littori di romana memoria (i *doryphoroi* li ebbero i tiranni, ma proprio per questo era inimmaginabile che venissero assegnati anche ai magistrati di una città democratica,³⁵ dove le paghe per i capi erano decisamente modeste, al massimo una dracma e mezzo³⁶) e dove il pasto gratuito nel Pritaneo spettava solo a poche decine di dirigenti e solo per il periodo in cui rimanevano in carica. Ora qual è il senso di questa diversità, se non la sistematica soppressione di immunità e privilegi a beneficio dei titolari pro-tempore di funzioni pubbliche? Anche nel più innocente dei « privilegi » (e, *a fortiori*, nelle forme più rilevanti d'immunità) di cui fosse stata proposta l'istituzione, l'opinione pubblica ateniese d'ispirazione democratica avrebbe subito visto il segno inequivocabile dell'aspirazione a farsi tiranni, il veicolo primo di tale perniciosa attitudine. Pertanto ad Atene l'idea che i cittadini fossero tutti uguali davanti alla legge si esprimeva precisamente nella sistematica eliminazione di ogni ipotesi di privilegio o di immunità per i dirigenti della *polis*. Rispetto a questo principio generale, infatti, non costituivano eccezione di rilievo nè il pasto al Pritaneo (che rispondeva più semplicemente ad esigenze di funzionalità, essendo ospitati al Pritaneo anche i membri delle missioni ed ambascerie di altre città: ora andava pur inventata qualche occasione per dei contatti informali con loro) nè l'insindacabilità dei voti con cui i giudici popolari assolvevano o condannavano (cfr. *supra*, § 8). Un consistente vantaggio economico occulto poteva semmai derivare dal fatto di sovrappagare alcuni dei molti beni e servizi che venivano commissionati ai privati per conto della *polis*;³⁷ ma per il resto ad Atene lo stratego, l'arconte o l'*epistatēs* dei pri-

tani erano assai più sullo stesso piano dei privati cittadini di quanto non lo siano oggi un prefetto o anche semplicemente un carabiniere (che viaggia gratuitamente sugli autobus delle linee urbane e a tariffa ridotta sui treni, che dispone di una mensa militare e può accedere allo « spaccio » riservato ai militari, che riceve un contributo per la divisa e persino un'indennità di rischio, per modesti che siano questi vantaggi). In ciò consisteva l'*isonomiā* che gli Ateniesi talora esibirono, certamente non a torto, come loro virtù (e concezione politica) peculiare.

Pure importante fu l'assenza sia di un *cursus honorum* (cfr. *supra*, nota 12), sia di un'effettiva subordinazione gerarchica tra le varie *archai*, sicchè non aggiunge molto di idilliaco Lewis MUMFORD quando scrive (in *La città nella storia*, tr. it., Milano, 1977, I, p. 221) che « tra le realizzazioni di Atene una delle più importanti fu l'aver fissato un aureo punto medio tra vita pubblica e vita privata, che permise il passaggio del potere dai funzionari stipendiati dal re o dal tiranno ai comuni cittadini che ricoprivano a turno le diverse cariche. Essi non soltanto facevano il servizio militare, ma partecipavano alle sedute dell'assemblea e dei tribunali, e se non gareggiavano in qualche gioco, se non recitavano in teatro o non cantavano nel coro, trovavano almeno posto nel grande corteo panatenaico. Quasi tutti gli ateniesi maschi dovevano, a un certo punto della loro vita, partecipare agli affari pubblici come membri dell'*ecclesiā* e della *boulē* e vigilare perchè le decisioni di quei corpi legislativi venissero attuate nel modo migliore », sicchè il cittadino ateniese poteva ben considerarsi una sorta di « azionista » della sua *polis*, del che si rende assai ben conto ARISTOTELE quando nel libro VI della *Politica* (1317^b18-1318^a10) enumera le istituzioni ritenute tipicamente democratiche.

Resta da aggiungere, per non mitizzare a torto quell'assetto politico, che il semplice cittadino normalmente dotato aveva buone possibilità di fare il buleuta (oltre che il dicasta) e di contrastare la designazione e/o l'operato di chi puntava alle cariche più prestigiose, mentre doveva incontrare delle difficoltà non irrilevanti se pretendeva di accedere appunto all'arcontato e alla strategia, o di farsi promotore di *psēphismata* e/o *nomoi*. Queste ultime funzioni, infatti, rimasero sempre riservate, anche in demo-

crazia, ad una cerchia assai più ristretta di cittadini (ristretta, peraltro, non necessariamente in base al censo o al casato), quella che costituiva la vera e propria « classe politica ».

IV

RESPONSABILITÀ POLITICA.

12. — *La « docimasia degli oratori ».* — La democrazia ateniese infatti, finì ben presto per escogitare un buon sistema di controllo 'democratico' sulle *archai* anche a carico di chi prendeva (o aspirava a prendere) la parola nel corso delle assemblee generali deliberative della città, le adunanze dell'*ekklesiā*. Ogni *politēs* aveva la facoltà teorica di *dēmōgorein*, però doveva essere accettato dai suoi concittadini, e a tal fine doveva offrire un certo numero di garanzie. Si capisce perciò come si venisse gradualmente costruendo una procedura di controllo tale da escludere, di fatto, una vasta gamma di cittadini dalla facoltà di *dēmōgorein*. Tale procedura inquisitiva si configurò come una docimasia effettuata a seguito di un'apposita richiesta scritta. In compenso chi, ormai, aveva potuto prendere la parola dal *bēma* più e più volte senza che fossero fatte obiezioni sulla sua idoneità a far ciò, poteva pretendere di essere riconosciuto pienamente degno di condividere con non molti altri un simile importante privilegio, riconosciuto cioè *axios pasēs parrhēsias*. La facoltà di parlare in assemblea era cioè negata — o poteva essere negata — ai cittadini non propriamente irreprensibili; per converso essa si configurava come una sorta di discriminante preliminare per chiunque avesse voluto intraprendere una carriera politica di qualche rilievo (non però un *cursus honorum*, sia ben chiaro). La « classe politica » tendeva quindi a coincidere con l'insieme dei cittadini ammessi a prendere autorevolmente la parola nell'*ekklesiā*: i *rhētores* o demagoghi che non ricoprivano cariche pubbliche, e una vasta gamma di *archai*. In effetti « the demagogues were a structural element in the Athenian political system... The system could not function at all without them », ³⁸ essenzialmente perchè si annetteva la più grande importanza al ruolo di presentatore di proposte, fino a farlo responsabile degli inconvenienti eventualmente scaturiti dall'innovazione che egli aveva caldeggiato o

dall'esito infausto delle iniziative da lui propugnate (un luogo comune dell'oratoria attica era che il popolo riunito in assemblea venisse sempre scusato per i suoi errori, sistematicamente attribuiti ai suoi cattivi consiglieri, che lo raggiravano). Ogni delibera aveva perciò un suo presentatore (dal quale prendeva poi il nome), ed era questi a dover offrire le necessarie garanzie, era su di lui che si sarebbe eventualmente concentrato il pubblico rancore per gli inconvenienti connessi con l'innovazione. Conseguentemente la facoltà di prendere la parola e di fare delle proposte al popolo riunito in assemblea non poteva essere riconosciuta a tutti i cittadini senza qualche limitazione, senza che venisse posta in essere qualche forma di controllo. Il controllo consisteva appunto in una sorta di giudizio di idoneità cui doveva sottoporsi il privato cittadino che avesse che avesse preso la parola nell'assemblea, qualora altri si fossero presi la briga di contestare la sua idoneità (un po' diversa doveva essere la posizione di strateghi, arconti, pritani ed altre *archai* in quanto in occasione della loro designazione era stata già accertata la loro idoneità ad *archein*). Contestare l'aspirante oratore doveva implicare, sembra,³⁹ che gli si togliesse immediatamente la parola, in attesa che sulla richiesta di interdizione (*atimiā* parziale), subito presentata agli arconti per iscritto da parte di chi faceva opposizione, si pronunciasse una sezione del tribunale.

Da ESCHINE (I, 28-32) apprendiamo che la legge considerava impedimento insuperabile, ovverosia indizio inequivocabile di inidoneità, il fatto che l'aspirante oratore negasse o avesse negato cibo e/o alloggio ai genitori, o che li avesse percossi, o che avesse sperperato l'eredità, o che non avesse preso parte alle campagne militari cui avrebbe dovuto partecipare, o che si fosse comportato da codardo in guerra (su questo punto cfr. anche LYS., X, 1), o infine che fosse stato comunque coinvolto nella prostituzione. A questa già lunga lista degli impedimenti DEMOSTENE aggiunge (XXII, 32-34) alcune analoghe malefatte *paterne*. Non si ammetteva, insomma, che dei cittadini men che stimati — o almeno notoriamente loschi, coinvolti in azioni abbiette, patentemente codardi ecc. — potessero fare della politica attiva (cfr. anche AESCHIN., I, 195). Si precostituiva in tal modo più di un appiglio per poter interdire il *bēma*, se non altro, agli avventurieri più spregiudicati, e non può certo dirsi privo di significato

e di esemplarità il fatto che la « costituzione » ateniese permettesse di contrastare efficacemente la carriera politica dei cittadini meno raccomandabili — sempreché qualcuno si fosse presa la briga di farlo.

A prevenire gli abusi ai danni degli aspiranti oratori vigeva, in compenso, l'istituto dell'*epōbeliā*, una cospicua ammenda per l'accusatore che in tribunale non otteneva almeno un voto su cinque in appoggio alla sua accusa. L'eventuale insuccesso di simili tentativi di *impeachment* era inoltre tale da autorizzare il cittadino ostacolato senza motivo ad intentar causa al suo avversario con buone probabilità di ottenerne la condanna per calunnia.

13. — *I dicasti*. — Mentre dunque per la generalità della classe politica la società ateniese prevedeva un sistema di controlli non privo di efficacia e comunque onnipresente, all'incirca l'inverso era la regola nel caso dei dicasti, i seimila giudici popolari. Essi erano sorteggiati, pronunciavano all'inizio di ogni anno di servizio un giuramento solenne, venivano retribuiti, non si limitavano a giudicare ma finivano spesso col fungere poco meno che da nomoteti (cfr. *supra*, § 2), deliberavano in via definitiva su tutte le idoneità contestate (degli oratori così come di tutte le *archai*), sui rendiconti e così pure sulla legalità o meno degli *psēphismata* contestati, con sentenze immediatamente esecutive, e tuttavia non erano sottoposti a docimasia alcuna, erano assolutamente *anhypēuthynoi* (non soggetti a rendiconto: di ciò mena vanto Filocleone in ARISTOPH., *Vesp.*, 587), nè era pensabile un ricorso contro il singolo dicasta, in quanto il suo voto era di fatto anonimo, le sentenze dell'Eliea erano inappellabili, e una procedura assai sofisticata finì col rendere praticamente impossibile alle parti di sapere con qualche anticipo quali dicasti sarebbero stati assegnati alla sezione dell'Eliea che avrebbe deliberato sulla loro vertenza.⁴⁰ Perchè mai non doveva applicarsi anche a loro una prassi analoga a quella vigente per i cinquecento membri della *boulē*? Come costoro a fine anno effettuavano la docimasia dei buleuti che li avrebbero rimpiazzati, così, in teoria, una commissione di dicasti avrebbe potuto giudicare l'idoneità di quelli sorteggiati per il nuovo anno, o almeno di coloro che per la prima volta assumevano l'ufficio di dicasta (era infatti ammessa la rielezione immediata, semprechè il sorteggio favorisse chi era

interessato alla rielezione). Oltretutto ci potevano ben essere, in mezzo a seimila dicasti, non solo degli *atimoi* (in proposito bastino le indicazioni di cui alle note 32 e 43) ma anche dei codardi, dei cittadini non troppo riguardosi verso i propri genitori, delle persone coinvolte, almeno in passato, con la prostituzione e così via. Perchè le esclusioni che valevano negli altri casi fin qui considerati non si configuravano come impedimenti anche in questo caso? Forse che per ben giudicare è irrilevante l'essere codardi, o coinvolti nella prostituzione? Il dicasta che picchia regolarmente suo padre non sarà forse propenso a chiudere tutti e due gli occhi su chi verrà accusato di fare altrettanto?

Non è questa la sede per discutere *ex professo* del senso di questa anomalia piuttosto sconcertante. Converrà piuttosto soffermarsi a considerare che il sistema giudiziario ateniese non offriva ai dicasti alcuna seria possibilità di arricchire o di lucrare « sottobanco », nè di farsi almeno un po' di fama con la loro attività (si limitavano a votare pro o contro dopo aver ascoltato le parti, senza avere il tempo di « studiare » i termini della vertenza su cui erano chiamati a pronunciarsi, senza poter mai prendere la parola durante il dibattimento, senza poter ipotizzare altra condanna all'infuori di quelle prospettate dalle parti,⁴¹ senza poter motivare la loro opzione); inoltre erano impegnati per due o tre giorni alla settimana durante l'intero anno,⁴² e tuttavia ricevevano la modesta paga loro spettante solo quando venivano effettivamente impiegati in qualche udienza. In tali condizioni l'ufficio di dicasta non poteva non essere scarsamente ambito: i ricchi e i potenti si saranno ben guardati dal lasciarsi coinvolgere in mansioni così poco gratificanti. Dicasti furono dunque, per lo più, o degli anziani semipensionati o dei braccianti momentaneamente privi di un'occupazione impegnativa e redditizia.⁴³

In tali condizioni era giocoforza non frapponere ostacoli di rilievo alla loro designazione, occorreva anzi agevolarla, e questo spiega come mai alla frequenza con cui gli oratori accennano alla turbolenza di questi dicasti distratti non corrisponda la benchè minima menzione di un qualche dicasta espulso per aver disturbato oltre misura l'ordinato svolgimento di qualche udienza o punito per essersi lasciato corrompere.

A questa eccezionale indulgenza legislativa nei loro confronti, richiesta dall'elevato numero di giudici previsto nel sistema giu-

diziario ateniese, e così pure dall'esiguità dei benefici economici ed extra-economici loro riconosciuti, si ovviava, a quanto pare, in tre modi: primo, prevenendo sempre più efficacemente ogni forma di corruzione;⁴⁴ secondo, rendendo elementare l'espletamento della loro unica mansione (ascoltare le parti e dar ragione all'una o all'altra) sotto il controllo di una presidenza « politica » che garantiva la regolarità delle procedure ma non entrava mai nel merito delle vertenze (cfr. *supra*, § 3); terzo, ricoprendo di solennità morale e di determinante efficacia giuridica la loro funzione: giuramento preliminare, inappellabilità delle sentenze, facoltà di integrare di fatto le lacune della legge e di tener conto dell'equo (cfr. *supra*, § 2), ossequio tributato con larghezza ai dicasti dagli oratori e dalle parti in causa.

Di per sè, tuttavia, questo non giustifica l'assenza di qualsiasi forma di docimasia per i dicasti: a chi è disposto a fare il dicasta la società fa ponti d'oro — si potrebbe arguire — ma desidera accertarsi che i giudici siano meno riprovevoli di coloro che sono chiamati a condannare.

Come che ciò sia, il particolare *status* dei tribunali è legato anche al fatto che la società greca non riuscì a concepire una qualche professionalizzazione della conoscenza delle leggi. Non appare allora irragionevole che la quantità dei giudici popolari, e la loro completa estraneità alla vertenza rappresentassero le sole vere garanzie di un giudizio equo. La posizione un po' anomala dei dicasti rispetto alle altre *archai* ha qualche analogia nel particolare regime di alcune magistrature minori (« magistrature », questa volta, nel senso moderno di giudici; peraltro, ancora una volta, di giudici non togati).

14. — I « *dieteti* ». — Mi riferisco in particolare agli arbitri pubblici (*diathētai*), ai quali era demandato l'ufficio di dirimere un gran numero di vertenze di minor momento, al fine di ridurre il carico di processi gravante sull'Eliea. A differenza dei tribunali eliastici, l'arbitro pubblico aveva anche la facoltà di svincolarsi dalle richieste di parte e di tentare una conciliazione, oppure di emettere verdetti che non dessero pienamente ragione all'uno o all'altro dei contendenti. È interessante notare (senza peraltro dilungarsi in dettagli complessi ma, in questo contesto, di rilevanza assai scarsa) che tutti i cittadini *dovessero* fungere

da arbitri pubblici durante il loro sessantesimo anno di età, pena l'*atimīā* (non si faceva dunque assolutamente una questione di idoneità);⁴⁵ normalmente essi emettevano il loro verdetto a titolo individuale, non collegiale; non era loro richiesto alcun giuramento preliminare: essi giuravano soltanto al fine di dar maggior autorità e credibilità al verdetto quando la loro pronuncia era tale da non dar pienamente ragione a nessuno dei contententi.⁴⁶ Contro le decisioni arbitrali era ammesso il ricorso all'*Eliea*; l'arbitro stesso poteva essere accusato di partigianeria, e in tal caso la legge stabiliva che egli venisse colpito da *atimīā*. Si direbbe dunque che nel caso degli arbitri pubblici si facesse appello diretto alla probità della persona, una probità supposta sul fondamento dell'età avanzata e, insieme esposta ad una pubblica censura particolarmente grave ed infamante. Era infatti l'*atimīā* la minaccia che incombeva sul cittadino anziano che avesse tentato di non farsi assegnare alcun arbitrato, o di non condurre in porto l'arbitrato assegnatogli per sorteggio, o, peggio, che si fosse permesso di emettere un verdetto manifestamente partigiano.

L'analogia con la figura giuridica del dicasta non è strettissima; risaltano tuttavia l'assenza della docimasia in entrambi i casi, l'assegnazione del dicasta così come dell'arbitro ad una certa vertenza per mezzo di un sorteggio, il ruolo quasi soltanto organizzativo degli arconti e tesmoteti nell'un caso e dei Quaranta⁴⁷ nell'altro. La peculiarità dei dieteti è semmai nell'appello al prestigio e alla probità, ma siamo ben lontani da una sia pur incipiente professionalizzazione di questi giudici: lo impedisce il fatto che tutti i cittadini sono arbitri, ma solamente per un anno in tutta la loro vita, e senza la prospettiva di vantaggi economici e politici.

Nell'insieme si delinea dunque una dualità talora problematica, ma comunque assolutamente irriducibile, fra il regime che regola il potere politico e quello che regola l'apparato giudiziario; nessuno dei due ambiti presuppone una competenza specifica, ma mentre un'infinità di cautele circoscrive l'accesso alle cariche politiche e l'esercizio del potere politico, l'inverso accade invece nel caso dell'attività giurisdizionale.⁴⁸

¹ Cf. F. QUASS, *Nomos und Psephisma. Untersuchungen zum griechischen Staatsrecht*, (« Zetemata », 55), München, 1971, pp. 24-29.

² Su queste procedure, complesse e sottoposte almeno due volte, nel corso del quarto secolo, a qualche significativo ritocco, cf. C. HIGNETT, *A History of the Athenian Constitution*, Oxford, 1952, pp. 299-305; F. QUASS, *Nomos und Psephisma*, cit., pp. 68-72; D. M. MACDOWELL, *Law-making at Athens in the Fourth Century B. C.*, « Journ. Hell. St. », XCV, 1975, pp. 62-74; ID., *The Law in Classical Athens*, Ithaca (N. Y.), 1978, pp. 48-52; cf. anche la recente *Chronique de droit hellénique ancien (II)* di L. R. F. GERMAIN, « L'Ant. Class. », XLVII, 1978, p. 219 s. Tra i documenti d'epoca ricorderò, oltre a quelli menzionati nel testo, DEM., XX, 88-99 e XXIV, 20-35.

³ Dovettero passare ben ottantadue anni, da allora, prima che si mettesse nuovamente mano ad una revisione sistematica delle leggi! Per una rassegna delle innovazioni introdotte nel corso del IV secolo cf. ora P. J. RHODES, *Athenian Democracy After 403 B. C.* « Cl. Journ. », LXXV, 1979/80, pp. 305-323.

⁴ Cf. K. J. DOVER, *Aristophanes, Clouds*, Oxford, 1968, p. 260 (ad ARISTOPH., *Nub.*, 1421).

⁵ Cf. anche E. LÉVY, *Athènes devant la défaite de 404. Histoire d'une crise idéologique*, Athènes, 1976, pp. 90-94 e, per alcuni spunti di segno opposto, K. J. DOVER, *Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle*, Oxford, 1974, pp. 251, 255-258 e 269.

⁶ È però a Gortina, non ad Atene, che si insiste particolarmente sulla distinzione fra *dikazein* (applicare la legge) e *krinein* (emettere un verdetto su materie non contemplate dai testi di legge); cf. G. SAUTEL, *Les preuves en droit grec archaïque*, « Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions », XVI, 1, 1965, pp. 153-160. Sul problema delle lacune ed oscurità delle leggi cf. almeno E. RUSCHENBUSCH, *Dikastèrion pantòn kyrion*, « Historia », VI, 1957, pp. 257-274; H. J. WOLFF, *Methodische Grundfragen der rechtsgeschichtlichen Verwandung attischer Gerichtsreden*, in *La critica del testo. Atti del secondo congresso internazionale della società italiana di storia del diritto*, Firenze, 1971, vol. II, pp. 1123-1135; A. MAFFI, 'Nomos' e mezzi di prova nella teoria aristotelica e nella prassi giudiziaria attica, in *Seminario romanistico gardesano*, Milano, 1976, pp. 115-126. Per qualcun altro dei temi fugacemente accennati in questo paragrafo, cf. anche il recente volume di D. LANZA, *Lingua e discorso nell'Atene delle professioni*, Napoli, 1979, alle pp. 60-63.

⁷ Cf. U. E. PAOLI, *Studi sul processo attico*, Firenze, 1933, p. 43 s.

⁸ Cf. *Rhet.*, 1374^a26.^b22 ed *Eth. Nic.*, 1137^a30-1138^a4. Cf. anche U. E. PAOLI, *Studi*, cit., p. 34 s.

⁹ Cf. K. J. DOVER, *Greek Popular Morality*, cit., pp. 292-295.

¹⁰ Cf. ARISTOT., *Rhet.*, 1374^b 23-1375^a21. e, *supra*, n. 6.

¹¹ Cf. E. WOLFF, *Methodische Grundfragen*, cit.

¹² D. LANZA, *Il tiranno e il suo pubblico*, Torino, 1977, p. 164; dello stesso cf. anche *Lingua e discorso*, cit., p. 63. Il divieto di rielezione

alla medesima magistratura si applicava anche ai segretari e coadiutori che, teste LYS. XXX, 29, non potevano essere ingaggiati per più anni consecutivi nel medesimo ufficio. Tale norma contribuì ad impedire che si formassero delle competenze specialistiche almeno tra i coadiutori delle *archai*. Cf. anche G. GLOTZ, *La cité grecque*, Paris, 1928, p. 231 s.

¹³ A processo celebrato, il dossier istruttorio veniva probabilmente cestinato, almeno nel quinto secolo; la stessa sentenza o verdetto dell'Eliea si configurava come un fatto eminentemente orale o addirittura meccanico (la conta dei dischetti che i dicasti depositavano nelle urne); solo a partire dal 403 (o dagli anni immediatamente successivi) si cominciò a fare del *Métrōon* (tempio di Cibele) anche una sorta di Archivio di Stato e a conservare in esso non solo leggi e decreti ma anche qualche atto relativo a qualche tipo di processo (è il caso, per esempio, del processo che si celebrò a carico di Socrate: cf. DIOG. LAERT., II, 40); gli atti compiuti dalle varie *archai* (nomine, contratti...) avevano una componente scrittoria senza dubbio molto modesta ed effimera; la stessa riepilogazione contabile delle somme incassate e spese cominciò ad essere conservata ed archiviata con qualche sistematicità solo nel quarto secolo, mentre prima veniva — è da credere — regolarmente cestinata una volta che fossero stati perfezionati i passaggi delle consegne ed i rendiconti.

¹⁴ Le *phylai* (tribù) erano le circoscrizioni elettorali di Atene. Ognuna delle dieci *phylai* comprendeva un numero variabile di demi ma, per poter essere accettabilmente rappresentativa dei vari gruppi civici dell'Attica, era strutturata in modo da comprendere sia dei demi urbani, sia dei demi della costa, sia dei demi dell'interno, cosicché non si identificava mai con un dipartimento o regione territorialmente ben caratterizzata (cf. ad es. J. S. TRAILL, *The Political Organization of Attica*, «Hesperia», Suppl. XVI, 1975, Map 2 e *passim*); le tribù erano perciò idonee a contenere la preponderanza dei demi urbani nelle assemblee plenarie dei cittadini, e infatti la più tipica espressione delle tribù, la *boulē*, «was never a mere committee of the Ecclesia but, being elected out of the whole state and its subdivisions, a truly representative body; always, also as the representative of the demos, the Council possessed a certain independency of the Ecclesia» (V. EHRENBERG, *The Greek State*, London, 1969², p. 63).

¹⁵ Cf. M. TREU, *Einwände gegen die Demokratie in der Literatur des 5./4. Jh.*, «Studii Clasice», XII, 1970, pp. 17-32.

¹⁶ Già ERODOTO nel «*logos tripolitikos*» (III, 80 ss.) caratterizza la democrazia con i due tratti del sorteggio e dei rendiconti generalizzati. Scrive del resto E. S. STAVELEY (*Greek and Roman Voting and Elections*, London, 1972, p. 55): «It cannot be denied that by the fourth century the use of the lot (...) was accepted as sacrosanct, and that those who, like Socrates, had the boldness to call for its abandonment and for the establishment of an administration of experts were regarded with the gravest suspicion by their contemporaries». Cf. anche J. A. O. LARSEN, *The Judgment of Antiquity on Democracy*, «Cl. Phil.» XLIX 1954, pp. 2-4 e M. MONTUORI, *Socrate. Filosofia e politica*, «G.C.F.I.», XLIX, 1970,

p. 97. Quanto ai sorteggiati di riserva (*hoi epilachontes*) cf. almeno P. J. RHODES, *The Athenian Boule*, Oxford, 1972, p. 7 s.

¹⁷ Cf. anche DEMOSTH., LI, 52, nonché U. E. PAOLI, *Studi di diritto attico*, Firenze, 1930, p. 325 s.

¹⁸ Cf. LYS., XXVI, *passim*. È attestato qualche esito negativo della docimasia anche per persone elette con alzata di mano (cf. LYS., XLII, 10). In questo caso, però, non doveva sussistere nessuna difficoltà ad individuare il primo dei non eletti!

¹⁹ Cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, LV, 3-4; DEMOSTH., LVII, 67; DINARCH., II, 17.

²⁰ Cito dal vol. LISIA, *I discorsi*, a cura di U. ALBINI, Firenze, 1955, p. 447, nota 9 (con qualche adattamento formale). Cf. anche LYS., XXXI, 20-23, nonché A. R. W. HARRISON, *The Laws of Athens*, Oxford, 1968-1971, I, p. 77 s.

²¹ U. ALBINI, *Lisia, I discorsi*, cit., p. 442, nota 10. W. HEADLAM, *Elections by Lot at Athens*, Cambridge, 1933, p. 100, ricorda che in Gran Bretagna l'interdizione dei pubblici uffici ai cattolici dava luogo, in passato, ad una procedura assai simile a quella ateniese.

²² Cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, VII, 5 (che ci informa anche, in qualche modo, sugli espedienti a cui si ricorreva per tentare di sottrarsi ai vincoli di classe) e anche XLVII, 1 (di più dubbia attendibilità).

²³ Cf. C. HIGNETT, *A History*, cit., p. 224.

²⁴ Su questo punto converrà vedere il noto libro di F. SARTORI, *Le eterie nella vita politica ateniese del VI e V secolo a. C.*, Roma, 1957, p. 45 s. e *passim*; cf. anche C. PECORELLA LONGO, 'Eterie' e gruppi politici nell'Atene del IV secolo a. C., Firenze, 1970. Sulle eterie come organizzazioni elettorali è ancora utile confrontare Ch. BARON, *La candidature politique chez les Athéniens*, « Rev. Ét. Gr. », XIV, 1901, pp. 394-396.

²⁵ Cf. XEN. *Mem.*, I, 2, 9; III, 5, 21; IV, 2, 2-5; ARISTOT., *Rhet.*, 1393^b3-8. Si deve inoltre osservare che Socrate, se non occupò cariche politiche importanti, fu però *buleuta* almeno una volta, come è noto; ciò significa che egli presentò una sua candidatura, si sottopose a docimasia e dovette in qualche modo rendere conto del proprio operato; avrà inoltre potuto ben rilevare quanto più sommario fosse il controllo esercitato su ognuno dei cinquecento *buleuti* che non sul singolo *arconte* o *stratèga* (cf. *infra*, § 7).

²⁶ Ad Antistene è attribuito un apoteigma particolarmente significativo: sarebbe giunto al punto di proporre che gli Ateniesi stabilissero per decreto che gli asini sono e devono essere chiamati 'cavalli' e poi, di fronte agli uditori sconcertati, avrebbe aggiunto: « Eppure da voi per diventare *stratèghi* non occorre alcuna istruzione, basta l'alzata delle mani! » (ap. DIOG. LAERT., VI, 8). Antistene, dunque, si scandalizzava non solo del metodo dei sorteggi ma anche dell'elezione diretta, reclamando con un'espressione particolarmente colorita quell'adozione di un criterio competenzaale su cui concordemente insisteranno i Socratici, Aristotele e Teofrasto.

²⁷ Cf. M. I. FINLEY, *Athenian Demagogues*, « Past and Present », XII, 1962, p. 14, Ch. BARON, *La candidature politique*, cit., p. 388 s., e anche G. MASTROMARCO, *Storia di una commedia di Atene*, Firenze,

1974, p. 61 s. Questo « voto di fiducia » veniva ripetuto anche per la generalità delle altre *archai*, però nel loro caso, diversamente che per gli strateghi, si trattava di un voto unico e globale che doveva necessariamente ridursi, per lo più, ad una mera formalità.

²⁸ Cf. A. R. W. HARRISON, *The Laws of Athens*, cit., II, p. 209 s.

²⁹ Il fatto che la dichiarazione fosse fatta anche per iscritto, la menzione del *grammateus* in ESCHINE (III, 15) e del *Metrōon* in qualche iscrizione tarda (I. G. II. 2, 847, 956 e 958) relativa ai rendiconti contabili (*logoi*) autorizzano l'ipotesi di una qualche archiviazione di questi documenti a discarico, forse a partire dai primi decenni del IV secolo. Tale archiviazione rendeva forse possibile qualche altra iniziativa di rivalsa contro il magistrato di cui fosse già stato approvato il rendiconto? Si direbbe di no, dato che anche ad Atene vigeva, a quanto pare, la regola che le rivalse erano consentite solo se presentate entro un certo termine (trenta gg. ? Cf. *supra*, § 8).

³⁰ Confesso di non capire come mai il PAOLI potesse non assegnare alcun ruolo a questi *synēgoroi* ed ipotizzare, di conseguenza, che fosse necessario l'intervento di qualche accusatore volontario perchè le accuse formulate dai logisti potessero avere un seguito giudiziario, cosicchè, « se nessun accusatore si fosse presentato, il processo non poteva avere luogo »: cito dalla voce *Logisti* da lui redatta per il *Novissimo digesto italiano*, vol. IX (Torino, 1963), p. 1067, ma il PAOLI aveva toccato questo tema anche in altri lavori precedenti; fra i molti assertori del contrario v. ad es. U. KAHRSTED, *Untersuchungen zur Magistratur in Athen*, Stuttgart, 1936, p. 234.

³¹ J. H. LIPSIVS, *Das Attische Recht und Rechtsverfahren*, I, Leipzig, 1905, p. 105, nota 208; O. SCHULTHESS, art. *Logistai*, in *Realencyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft*, XIII, (1927), col. 1012.

³² Ricordo comunque ARISTOPH., *Thesm.*, 936 s.: « O pritano, per la destra che ami stendere a chi ti dà del denaro ..., » e *Ran.*, 361 (dello stesso tenore); secondo LYS., XIV, 21 non mancavano dirigenti che menavano vanto di riuscire a salvare delle persone manifestamente colpevoli; secondo LYS., XIX, 52 Alcibiade otteneva dalle città il doppio dei doni offerti agli altri strateghi e (§ 57, trad. Albini) « c'è gente che anticipa quattrini, col solo scopo di rifarsi del doppio, una volta ammessa da voi alle magistrature »; LYS., XXX, 25 perora la sua causa invitando i giudici a ricordarsi di quanti cittadini avevano mandato a morte per peculato; DEM., XXIV, 123 accenna a quelli che prendono denaro da entrambe le parti. Sono forme di corruzione amministrativa, e in effetti le aule dei tribunali dovevano offrire ben minori occasioni di corruzione, specialmente dopo che era entrato in vigore il sistema di sorteggi incrociati descritto da Aristotele (*infra*, nota 40): qui tutt'al più accadeva che facesse il dicasta, con la mira del triobolo, qualche ateniese indebitato con lo stato e perciò momentaneamente *atimos*: cf. DEM., XXI, 182 e ancora, XXIV, 123, nonchè le note 37 e 44.

³³ U. E. PAOLI, *Studi sul processo attico*, cit., p. 87.

³⁴ È appena il caso di precisare che non intendo affatto, con questo, misconoscere il problema delle « garanzie per l'imputato » e della difficile conciliabilità di tali garanzie con le garanzie per la pubblica accusa e per l'interesse generale della comunità civile.

³⁵ Cf. M. I. FINLEY, *Athenian Demagogues*, cit., p. 15.

³⁶ Cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, LXII, 2.

³⁷ Induce a pensarlo non solo il fatto ben noto delle molte opere pubbliche (dall'Acropoli alle Lunghe mura) finanziate dalla *polis* o delle molte ambascerie e missioni in altre città (con conseguente impiego di navi ecc.) normalmente poste in essere, ma anche il confronto fra la già ricordata modestia dei compensi e l'insistenza con cui ARISTOFANE parla dei vistosi guadagni dei capi (cf. soprattutto *Vesp.*, 655-724, e così pure, ad es., *Ach.*, 606-612, ma cf. anche LYS., XXV, 19 e 30-32, AESCHIN., I, 107). Tra le occasioni di peculato o comunque di arricchimento si possono ancora menzionare le estorsioni ed i saccheggi compiuti dai corpi di spedizione fuori dell'Attica (a prevalente vantaggio di strateghi, ipparchi e filarchi), nonchè il sistema degli appalti delle tasse, dei tributi e dei monopoli, che prevedeva un'entrata fissa e predeterminata per la *polis*.

³⁸ M. I. FINLEY, *Athenian Demagogues*, cit., p. 19.

³⁹ Ma se ne discute: cf. A. R. W. HARRISON, *The Laws of Athens*, cit., II, p. 204; cf. anche U. ALBINI, *Lisia, I discorsi*, cit., p. 418, nota 1.

⁴⁰ I sorteggi incrociati e i non pochi altri espedienti per effetto dei quali un dicasta veniva assegnato a questa o a quella sezione del tribunale appena mezz'ora prima che iniziasse il dibattimento sono esposti da ARISTOTELE nei capp. LXIV-LXV dell'*Athēnaiōn politeiā*. Essi sembrano offrire le più ampie garanzie di incorruttibilità, e sarà anche stato così, ai tempi di Aristotele (cf. però AESCHIN. I, 87, s.). Che quello fosse unicamente un punto di arrivo è evidenziato però già semplicemente dalla sua complessità. Del resto anche il confronto fra ARISTOPH., *Ecl.*, 685 ss. ed ARISTOT., *Ath. pol.*, LXIII 4-LXIV 2 evidenzia una discrepanza così chiara da imporre di pensare ad una progressiva evoluzione delle procedure, e d'altra parte negli stessi anni in cui furono composte le *Ecclesiastuzae* di ARISTOFANE, LISIA parla, sia pure un po' genericamente, di intrighi concernenti il verdetto che i dicasti si apprestavano ad emettere (III, 2). Il primo caso di potente corruzione dei giudici si sarebbe verificato circa quindici anni prima, nel 407, ad opera di quell'Anito che fu poi il più deciso accusatore di Socrate (cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, XXVII, 5; PLUT., *Coriol.*, 14 e DIODOR., XIII, 64). Su questi temi cf. R. J. BONNER-G. SMITH, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, Chicago, 1930, I, pp. 226 ss. e 367 ss., nonchè D. M. MACDOWELL, *The Law*, cit., pp. 35-38, che individua tre diverse procedure di assegnazione dei dicasti alle varie sezioni dell'Ellea, una vigente verso la fine del quinto secolo, una vigente agli inizi del quarto e una vigente per gran parte del quarto secolo.

⁴¹ Infatti l'ufficio di presidenza (arconte, o tesmoteta, o *eisagōgeus*, e loro collaboratori) consegnava ai giurati due soli dischi, uno pieno ed uno forato, sicchè non era possibile, per loro, far altro che optare fra

due proposte alternative. Del resto sarebbe stato esageratamente macchinoso ricercare un accordo fra le vedute di centinaia di giurati in modo da arrivare al voto su una rosa ristretta di proposte: un meccanismo del genere era semplicemente inconcepibile, nell'Atene classica.

⁴² Secondo HIGNETT (*A History*, cit., p. 219) «citizens who volunteered to serve as jurymen must have been prepared to neglect their normal occupations for the greater part of the year», e in effetti ARISTOFANE parla di trecento giorni di attività ogni anno (*Vesp.*, 661-663). Si consideri però che il calendario ateniese comprendeva una vasta gamma di festività e di giorni nefasti, che non si celebravano processi quando era convocata l'*ekklesiā*, che i processi celebrati davanti a più di cinquecento dicasti saranno stati relativamente rari e, soprattutto, che non ci sarà stato quasi mai motivo per convocare contemporaneamente tutte le sezioni dell'Eliea.

⁴³ Cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, XXVII, 4. Le altre fonti danno indicazioni un po' ambivalenti. Filocleone (nelle *Vespe* di ARISTOFANE) ha dei servi e questo trova conferma in PS.-DEMOSTH., XLV, 86; DEMOSTH. LV 26 — e, ancor più chiaramente, LYS., XXVIII, 3 — ne fa dei possidenti (si noti, però, che nessun oratore avrebbe potuto dire ai 'suoi' giudici: «Voi siete quasi tutti dei pezzenti»). In contrario abbiamo ARISTOPH., *Vesp.*, 684 s, dove dei dicasti si dice che hanno acquisito delle benemerienze importanti «remando, combattendo e assediando città» (dunque configurandosi più come teti che come opliti), ISOCR., VII, 54 e VIII, 130, DEMOSTH., XXI, 182 e XXIV, 123 (qualche cittadino indigente fa il dicasta per bisogno: cf. anche ARISTOPH., *Lys.*, 625), AESCHIN., I, 88 (non si può pretendere che un dicasta non si lasci corrompere quando deve fronteggiare, insieme, vecchiaia e povertà), ARISTOPH., *Vesp.*, 300-316 (il triobolo come mezzo per 'sbarcare il lunario'). Poichè «la paga per l'ufficio di dicasta non aumentò durante i cento anni che seguirono alla sua fissazione», malgrado il costo del lavoro e della 'vita' fosse, in quel lasso di tempo, addirittura raddoppiato, è ragionevole supporre che «ciò che all'inizio fu un mezzo per accostare i poveri all'amministrazione dello stato» si sia poi trasformato, nel corso del quarto secolo, in una 'pensione sociale' «per chi aveva delle entrate proprio molto basse» (traduco da K. J. DOVER, *Greek Popular Morality*, cit., p. 35; di questo libro cf., più in generale, le pp. 34-41).

⁴⁴ Cf. nota 40 e, in particolare, l'esposizione fatta dal MACDOWELL (*The Law*, cit., pp. 35-38) sulle tre fasi che caratterizzarono l'evoluzione di queste procedure tendenti a prevenire ogni forma di corruzione.

⁴⁵ Erano dieteti, infatti, «those Athenians who, upon attaining the age of 60, were removed from the list of those liable to military service. They held office one year, after which they were relieved by the next body of men who had completed their time of service» (G. GILBERT, *The Constitutional Antiquities of Sparta and Athens*, ediz. ingl., New York, 1895 [reprint, Amsterdam, 1968], p. 388).

⁴⁶ Cf. ARISTOT., *Ath. pol.*, LV, 5; L. GERNET, *L'institution des arbitres publiques à Athènes* (1939), in *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris, 1964², p. 107 s.

⁴⁷ Sulla relazione funzionale tra i Quaranta (detti anche « giudici di demo ») e gli arbitri pubblici basti qui rinviare al citato articolo di L. GERNET, *L'institution des arbitres publiques à Athènes*, p. 106.

⁴⁸ Rinuncio a proporre una bibliografia che, data la molteplicità dei temi trattati, sarebbe necessariamente amplissima. Un buon repertorio può ravvisarsi nell'ampia « Bibliographie » che conclude il volume, di autori vari, *Zur griechische Rechtsgeschichte*, hrsg. E. BERNEKER, (Darmstadt, 1968), e ad esso basti qui rimandare. Questo lavoro deve molto ai rilievi che mi hanno fatto cortesemente pervenire diversi studiosi, in particolare i proff. Alessandro Giuliani Alberto Maffi, Chiara Pecorella e Peter J. Rhodes, cui va il mio sincero ringraziamento.